

Allegato 1

REGIONE TOSCANA

PRSE 2007 – 2010

Linea di intervento 3.3 *“infrastrutture per i settori produttivi”*

PAR FAS 2007 – 2013

P.I.R. 1.3 - Linea di azione 1 *“infrastrutture per i settori produttivi”*

Fondo per le infrastrutture produttive

TIPOLOGIA I – *“Riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi”*

BANDO

per la presentazione di domande di contributo a valere
sul **“Fondo per le infrastrutture produttive”**
istituito con D.G.R.T. 19 Ottobre 2009, n. 924
(B.U.R.T. n. 43 del 28/10/2009)

**Tipologia I – *“Riqualificazione ambientale di aree
destinate ad insediamenti produttivi”***

Sommario

FINALITÀ GENERALI	3
<i>Premessa</i>	3
<i>Tipologie di operazioni finanziabili</i>	3
§1 – SOGGETTI BENEFICIARI	6
§2 – LOCALIZZAZIONE	6
§3 – AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	6
3.1 – <i>Spese ammissibili</i>	6
3.2 – <i>Spese non ammissibili</i>	8
§4 – REQUISITI AMBIENTALI OBBLIGATORI	9
§5 – TEMPI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	15
5.1 – <i>Procedure relative ai contributi concessi sotto forma di “fondo perduto”</i>	15
5.2 – <i>Procedure relative ai contributi concessi sotto forma di “finanziamento agevolato”</i>	17
§6 – CUMULO	20
§7 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	20
7.1 – <i>Accesso al sistema per la compilazione on-line</i>	20
7.2 – <i>Modulo di domanda e relative dichiarazioni</i>	21
7.3 – <i>Documentazione obbligatoria da allegare al Modulo di Domanda</i>	22
§8 – OBBLIGHI PER I BENEFICIARI	23
8.1 – <i>Varianti in corso d’opera ed utilizzo delle somme derivanti da ribasso d’asta</i>	26
§9 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE E AMMISSIONE DELLE DOMANDE	26
9.1 – <i>Procedura di valutazione istruttoria delle domande</i>	27
9.1.1 – <i>Fase 1: verifica dei requisiti di ammissibilità</i>	27
9.1.2 – <i>Fase 2: verifica dei requisiti di selezione e priorità</i>	28
§10 – REVOCA E RINUNCIA AL CONTRIBUTO	32
10.1 – <i>Procedimento di revoca</i>	32
10.2 – <i>Penalità in caso di revoca del contributo</i>	33
§11 – RECUPERO DEL CONTRIBUTO	33
11.1 – <i>Procedimento di recupero</i>	33
§12 – INFORMAZIONI SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO (L. 241/1990)	34
§13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS. N. 196/2003)	34
§14 – NORME DI RIFERIMENTO	35
§15 – RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA	38
§16 – MONITORAGGIO	38
§17 – ISPEZIONI E CONTROLLI	38
§18 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	39
ALLEGATO A	40

Premessa

La **linea 3.3 del Piano regionale di sviluppo economico 2007-2010** sostiene la realizzazione, il recupero e la riqualificazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi (aree a destinazione industriale e/o artigianale o a destinazione mista, anche con presenza non prevalente di terziario), finalizzate alla localizzazione, anche nell'ambito di progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile, di PMI (industriali, artigiane e di servizi).

In tal senso la linea di intervento si connette in modo funzionale alla linea di intervento del Piano Regionale di Azione Ambientale relativa alle aree ecologicamente attrezzate, ed alla **linea di azione 1 del PIR 1.3 del PAR FAS 2007-2013**, la quale sostiene la realizzazione, il recupero e la riqualificazione di aree da destinare ad insediamenti produttivi (aree a destinazione industriale e/o artigianale o a destinazione mista, anche con presenza non prevalente di terziario), finalizzate alla localizzazione, anche nell'ambito di progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile, di PMI (industriali, artigiane, di servizio).

La linea di intervento 3.3 e la linea di azione 1.3 sostengono in via prioritaria, attraverso meccanismi valutativi premiali, **progetti con livelli elevati di sostenibilità ambientale** caratterizzati da:

- recupero di spazi fisici degradati e di aree per insediamenti produttivi dismesse;
- limitato livello di espansione dell'edificato;
- dotazione aggiuntiva, rispetto agli standards urbanistici, di attrezzature e servizi collettivi, ivi compresi quelli che favoriscono l'adesione agli strumenti di certificazione e ai sistemi di gestione ambientale sia a livello di area che a livello di singola impresa (quali, ad esempio, produzione e risparmio energetico, monitoraggio ambientale, c.d. micro-logistica: sistemi di gestione integrata della movimentazione di merci e persone);
- utilizzazione di tecniche di edificazione eco-compatibile (bioedilizia) e realizzazione di edifici ad alto rendimento energetico.

Le infrastrutture realizzate con il sostegno delle agevolazioni di cui al presente Bando dovranno essere aperte all'utilizzazione generale ed i servizi resi potranno essere forniti alla singola impresa esclusivamente a prezzi di mercato.

Tipologie di operazioni finanziabili

Il presente Bando, nel dare attuazione alle suddette strategie di politica regionale, finanzia operazioni aventi ad oggetto la riqualificazione ambientale di aree per insediamenti produttivi industriali o artigianali, le quali si caratterizzano per la presenza e la gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi idonei a garantire il rispetto dell'ambiente in un'ottica di sviluppo sostenibile, in conformità ai principi di prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento, con la finalità di conseguire, unitamente alla competitività del sistema produttivo, la salvaguardia dell'ambiente, della salute e della sicurezza.

In particolare potranno essere finanziati:

- a) **interventi in aree già esistenti o dismesse**, per le quali dovrà essere individuato, tramite accordo tra comune competente, imprese insediate e titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, un soggetto gestore a cui affidare il compito di migliorarne progressivamente le dotazioni e le prestazioni ambientali; qualora quest'opera di graduale riqualificazione ambientale di un'area esistente sia accompagnata da un ampliamento della stessa, tale ampliamento dovrà essere funzionale al raggiungimento degli

obiettivi di qualità ambientale dell'area considerata nel suo insieme; rientrano in questa tipologia anche i "Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale" ai sensi dell'art. 252 bis del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 4/2008;

- b) interventi in aree di nuova realizzazione**, per le quali sia prevista la presenza di un soggetto gestore unico di infrastrutture e servizi idonei per garantire il raggiungimento del più alto livello di qualità ambientale dell'area considerata nel suo insieme, in un'ottica di sviluppo sostenibile finalizzato a conseguire, unitamente alla competitività del sistema produttivo, la salvaguardia dell'ambiente, della salute e della sicurezza;

Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni degli interventi di riqualificazione ambientale, le Aree produttive industriali ed artigianali suddette dovranno essere individuate da **apposita perimetrazione definita dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti**, secondo quanto prescritto al successivo paragrafo 7.3, lettera d).

Gli interventi proposti a contributo dovranno prevedere la qualificazione ambientale delle aree esistenti o delle nuove aree destinate ad insediamenti produttivi, anche attraverso l'acquisizione della denominazione di "Aree produttive ecologicamente attrezzate" (di cui al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 74/R del 02/12/2009), mediante interventi di carattere infrastrutturale (opere di urbanizzazione) finalizzati a:

- a) risparmio delle risorse idriche ed energetiche;
- b) utilizzazione di energie rinnovabili, riduzione della produzione di rifiuti, riutilizzo e riciclaggio dei materiali, orientamento allo scambio di flussi di materia e di energia tra le attività insediate nella prospettiva della chiusura dei cicli produttivi;
- c) organizzazione della logistica dell'area per favorire sistemi di gestione integrata della movimentazione merci attraverso l'organizzazione della mobilità sostenibile dell'area al fine di ridurre gli spostamenti, limitare l'uso dei mezzi privati e dei veicoli inquinanti;
- d) tutela della salute e della sicurezza interna ed esterna all'area.

Saranno considerati **prioritari** gli interventi finalizzati al **completamento di aree esistenti** rispetto all'ampliamento o alla realizzazione di nuove aree, sulla base degli specifici criteri di selezione elencati al successivo paragrafo 9.1.

L'ampliamento di aree esistenti o la realizzazione di nuove aree per la localizzazione di attività manifatturiere e produttive deve essere accompagnata da una relazione - sulla quale deve essere acquisito uno specifico parere dell'Amministrazione provinciale circa la coerenza con le previsioni in materia del PTC - in cui siano verificate:

- l'effettiva esistenza di una domanda insediativa, da dimostrare mediante documentazione da allegare alla domanda di contributo comprovante una richiesta di aree produttive corrispondente ad almeno il trenta per cento della superficie nuova o in ampliamento;
- un tasso di utilizzazione delle aree esistenti nel territorio comunale non inferiore all'ottanta per cento in termini di superficie utile lorda già destinata ad insediamenti di imprese;
- un tasso di utilizzazione delle aree esistenti nei territori dei comuni limitrofi facenti parte di un'area omogenea sovracomunale non inferiore al settanta per cento in termini di superficie utile lorda già destinata ad insediamenti di imprese;

Saranno, inoltre, considerate prioritarie le operazioni localizzate in:

- aree a maggiore densità insediativa produttiva (distretti industriali, sistemi produttivi locali);

- aree di valenza sovracomunale riconosciuta dall'amministrazione Provinciale di competenza oppure aree che dichiarino di voler ottenere la denominazione APEA anche aderendo alla previsione dell'art. 24 "Fase transitoria" del Regolamento emanato con Decreto Presidente G.R.T. n. 74/R del 2 dicembre 2009;
- aree destinate ad insediamenti produttivi assoggettate a bonifica, sia nell'ambito dei siti di interesse nazionale (art. 252 *bis* del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale") che di interesse regionale, che abbiano concluso tale processo.

Costituisce ulteriore requisito di priorità per l'accesso ai contributi in esame l'inserimento dell'intervento nel Patto per lo Sviluppo Locale (**PASL**) della Provincia di appartenenza, ai sensi delle delibere Giunta regionale n. 149/2007, n. 814/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda, infine, le operazioni localizzate all'interno del territorio di uno dei comuni classificati montani dalla disciplina regionale vigente (di cui all'elenco in *allegato A* alla L.R. 26 giugno 2008, n. 37 e s.m.i.), i relativi progetti dovranno, a pena di inammissibilità, essere sottoposti al parere di coerenza programmatica espresso dalla Comunità Montana o dall'Unione dei comuni di riferimento (laddove presenti) secondo le modalità ed i tempi indicati al successivo par. 7.1.

Sono **escluse dal finanziamento** le operazioni riconducibili ad interventi relativi alle fonti energetiche rinnovabili, al risparmio energetico, alla cogenerazione ed al teleriscaldamento ed inquadrabili come regimi di aiuto, di cui alle attività 3.1 [Sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (**IDROELETTRICO, EOLICO, BIOMASSA, FOTOVOLTAICO, COGENERAZIONE, TRIGENERAZIONE, SOLARE, GEOTERMICO, SOLARE COMBINATO**)] e 3.2 [Azioni di promozione e sostegno per la realizzazione e la riduzione dei consumi energetici e per l'efficienza energetica nei sistemi produttivi (**TELERISCALDAMENTO ENERGETICAMENTE EFFICIENTE, RISPARMIO ENERGETICO, COGENERAZIONE e/o TRIGENERAZIONE**)] del Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Toscana periodo di programmazione 2007-2013, come definiti nell'ambito del Bando approvato con Decreto n. 3065 del 22 giugno 2009 (BURT n. 28 del 15 luglio 2009).

Il presente Bando individua una delle tipologie di operazioni che possono essere finanziate con le risorse del "Fondo per le infrastrutture produttive", istituito con la Deliberazione di G.R.T. n. 924 del 19.10.2009, la cui dotazione finanziaria complessiva attuale ammonta ad € **71.466.852,24**, utilizzabili anche per il finanziamento di operazioni selezionate con le procedure di seguito specificate:

- interventi di carattere innovativo e strategico individuati con atto di Giunta Regionale;
- interventi della linea 5.1a inseriti nei PIUSS presentati ai sensi dell'Avviso di cui al Decreto n. 2326 del 26/05/2008, dichiarati ammissibili, ma non finanziati;
- interventi presentati nell'ambito del bando per la riqualificazione ambientale di aree produttive artigianali ed industriali ai sensi del Bando approvato con il Decreto n. 6560/08, dichiarati ammissibili, ma non finanziati.

Le risorse suddette provengono dalle seguenti fonti:

- risorse previste dal PRSE 2007-2010 (annualità 2009, 2010, 2011), per le misure 1.5 e 3.3;
- risorse previste nel piano finanziario del PAR FAS 2007-2013;

- le risorse residue previste dal "Patto per lo Sviluppo per le nuove occupazioni" dell'area progettuale n. 6 risultanti da economie di assegnazioni, da rinunce, da revoche o da operazioni di overbooking.

La disponibilità finanziaria per la tipologia I "Riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi" di cui al presente bando ammonta ad **euro 20.000.000,00**.

§1 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al presente Bando:

- comuni, province, comunità montane, Enti pubblici (ivi compresi gli enti riqualificati in senso pubblicistico dalla giurisprudenza ed enti equiparati alla P.A. sul piano funzionale) e loro consorzi;
- università e istituti di ricerca pubblici singoli e associati, anche in forma consortile;
- consorzi e società miste pubblico/private a maggioranza pubblica nei casi consentiti dalla normativa vigente;
- fondazioni a totale composizione pubblica.

Alla data di presentazione della domanda di contributo tutti i soggetti richiedenti devono possedere le caratteristiche di organismo di diritto pubblico ai sensi della vigente disciplina sugli appalti, pena la non accoglibilità della relativa domanda.

§2 – LOCALIZZAZIONE

Le risorse saranno destinate ad interventi localizzati all'interno **dell'intero territorio regionale, con una riserva finanziaria, fino al 15% delle risorse del Fondo**, destinata ai territori dei comuni classificati montani dalla disciplina regionale vigente (di cui all'elenco in *allegato A* alla L.R. 26 giugno 2008. n. 37 e s.m.i.).

§3 – AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

3.1 – Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le seguenti categorie di costo, purché riferite ad interventi infrastrutturali indicati nelle "Finalità generali" aventi un importo totale di **investimento non inferiore ad euro 50.000,00**:

A. Opere di urbanizzazione

Per opere di urbanizzazione si intendono:

A.1 – impianti a rete

- o impianti di distribuzione di acqua
- o impianti di fognatura bianca
- o impianti di fognatura nera
- o impianti di energia elettrica per illuminazione
- o impianti di distribuzione gas
- o impianti telefonici
- o cablaggi dell'area
- o impianti antincendio e di sicurezza

A.2 - allacciamenti degli impianti a rete ai servizi pubblici ad uso esclusivo dell'area anche se esterni all'insediamento

- o allaccio impianti di distribuzione di acqua
- o allaccio impianti di fognatura bianca
- o allaccio impianti di fognatura nera
- o allaccio impianti di energia elettrica per illuminazione
- o allaccio impianti di distribuzione gas
- o allaccio impianti telefonici
- o allaccio cablaggi dell'area
- o allaccio impianti antincendio e di sicurezza

A.3 – sistemazioni a verde

- o verde pubblico ad uso degli insediamenti produttivi interni alla perimetrazione dell'area produttiva
- o sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale
- o sistemazione di sponde dei fiumi e consolidamento dei terreni interni alla perimetrazione dell'area

A.4 - viabilità e parcheggi

- o viabilità pedonale
- o viabilità ciclabile
- o viabilità veicolare
- o viabilità di raccordo/innesto con strade esterne all'area ma ad uso esclusivo dell'area produttiva
- o parcheggi pubblici
- o corsie preferenziali per mezzi di emergenza e/o eliporto

A.5 - presidi di servizi sanitari di primo soccorso

A.6 - sistemi di controllo e monitoraggio delle performance ambientali dell'intera area produttiva e adeguamento gestionale di cui ai criteri gestionali (par. 4.2 punto 2.3)

A.7 - depuratori all'interno dell'area ed a servizio esclusivo della medesima

A.8 - spazi logistici e di servizio comune situati all'interno dell'area produttiva

A.9 - raccordi ferroviari di penetrazione all'interno dell'area produttiva

A.10 - stazioni di rifornimento per mezzi a basso impatto ambientale

- o distributori gpl
- o distributori metano
- o distributori idrogeno
- o punti di ricarica per mezzi elettrici

A.11 – altre opere di urbanizzazione direttamente connesse al raggiungimento di performance ambientali previste al paragrafo 4.2 del Bando

A.12 – eventuali lavori di demolizione di strutture fatiscenti e di ripulitura del terreno oggetto di successiva urbanizzazione, per un valore non superiore al 20% del costo dei lavori ammissibili (esclusivamente per quanto concerne il recupero dei siti degradati)

B. spese tecniche per un valore non superiore al 10% del costo dei lavori a base d'asta ammissibili; sono compresi nelle "spese tecniche" i seguenti costi:

B.1 – costi di "progettazione" dell'intervento (ivi compresi i costi per eventuali "studi di fattibilità");

B.2 – costi per "rilievi, accertamenti e indagini";

B.3 – costi per la "redazione dei piani per la sicurezza";

B.4 – costi per "direzione lavori, contabilità e collaudi";

B.5 – costi relativi a "consulenze legali", "parcelle notarili", "perizie tecniche o finanziarie", "spese per pubblicità", "spese per stipula polizze fideiussorie" solo se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;

C. costi per l'acquisto dell'area oggetto dei lavori ammessi a contributo (con esclusione quindi degli eventuali costi per l'acquisto di terreni da cedere a terzi), **per un valore complessivamente non superiore al 10% del costo dei lavori a base d'asta ammissibili.**

Costituiscono, altresì, spesa ammissibile **l'imposta di registro relativa all'acquisto dell'area e gli oneri previdenziali relativi a parcelle professionali di cui al punto B.** I costi relativi a tali spese, laddove presenti nel quadro economico di progetto, dovranno essere imputati ai costi ammissibili di diretta pertinenza.

Sono ammissibili ma non finanziabili le spese di investimento riconducibili ad interventi relativi alle fonti energetiche rinnovabili, al risparmio energetico, alla cogenerazione ed al teleriscaldamento ed inquadrabili come regimi di aiuto, di cui alle attività 3.1 e 3.2 del POR CreO FESR 2007/2013, come richiamate nell'ambito del precedente paragrafo "Finalità generali".

Tali spese, a richiesta del soggetto titolare della domanda di contributo, possono essere computate tra i costi ambientali relativi al progetto da agevolare ai soli fini del riconoscimento del punteggio inerente alle performance ambientali dell'operazione di cui al paragrafo 9.1.2.c; in tal caso, le suddette spese dovranno essere oggetto di rendicontazione finale da parte del soggetto beneficiario, al fine di confermare il raggiungimento delle performance ambientali oggetto di valutazione iniziale.

Le spese ammissibili sono quelle appartenenti alle categorie sopra specificate e relative a progetti i cui lavori risultino iniziati dopo il **01.01.08** (come risultante dal certificato di inizio lavori a firma del direttore dei lavori) ed effettivamente pagate a decorrere dal **01.01.08**.

Nel caso di operazioni comportanti un investimento ammissibile di importo superiore ad € 3.000.000,00, i progetti dovranno essere articolati in più lotti funzionali. Laddove l'investimento ammissibile del singolo progetto o lotto funzionale risulti, comunque, superiore a detto limite, il contributo erogabile sarà calcolato sull'importo massimo di € 3.000.000,00. I lotti successivi al primo saranno collocati in coda alla graduatoria con lo stesso punteggio raggiunto dal primo lotto funzionale.

Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dal presente Bando, per "**lotto funzionale**" deve intendersi "una parte di un lavoro generale (infrastruttura) la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne *funzionalità, fruibilità e fattibilità*, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti" (*Determinazione Autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 5/2005 del 09 giugno 2005*); l'opera realizzata con il singolo lotto deve avere una propria autonomia ed utilità e poter, quindi, essere utilizzata ("funzionare") anche se l'infrastruttura complessiva non è completa, consentendo la parziale apertura al pubblico o, comunque, l'attivazione del servizio al quale l'opera è destinata. Atteso quanto sopra, "lotti costruttivi o contabili" – vale a dire complessi di costi individuati per esigenze meramente amministrative e privi di utilità ed autonomia funzionale – non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando.

3.2 – Spese non ammissibili

Sono esclusi dal contributo previsto dal presente Bando gli interventi e le relative spese di bonifica.

Sono inammissibili le spese relative all'acquisto di aree da cedere a terzi.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce costo ammissibile, salvo che sia indetraibile e risulti, pertanto, realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto richiedente, secondo quanto esplicitamente dichiarato dallo stesso (**MODULO 2**); per effetto dell'applicazione del pro-rata di detraibilità, come risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata dal richiedente, il costo dell'investimento può anche essere parzialmente comprensivo di IVA, in misura corrispondente alla sola frazione di IVA indetraibile.

Nell'ambito delle "*somme a disposizione*" del Quadro economico di progetto sono ammissibili le eventuali voci di spesa esplicitamente afferenti ad una o più delle categorie di cui al precedente paragrafo 3.1; al riguardo, si precisa che in nessun caso sono ammissibili gli "imprevisti", le "spese per commissioni giudicatrici" e le eventuali "spese in economia".

Non costituiscono costo ammissibile gli eventuali "oneri di urbanizzazione" da versare alle amministrazioni territorialmente competenti per la realizzazione delle operazioni proposte a cofinanziamento.

Ai fini dell'ammissibilità a contributo dei costi di investimento relativi alla realizzazione delle opere di cui al precedente paragrafo 3.1, ogni intervento dovrà essere caratterizzato dai seguenti **requisiti obbligatori di natura ambientale**:

1) una gestione unitaria dell'area produttiva industriale ed artigianale, ad opera di un Soggetto Gestore unico rispondente, di norma, alle caratteristiche di cui al Regolamento approvato con D.P.G.R n. 74/R del 2 dicembre 2009, il quale, sulla base degli obiettivi di politica ambientale dell'area e di sviluppo della stessa in chiave sostenibile definiti dal soggetto richiedente il contributo, dovrà predisporre annualmente un programma specifico di miglioramento ambientale dell'area nel quale definire e programmare le azioni volte allo sviluppo sostenibile dell'area produttiva, indicando gli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere, nonché le risorse e le responsabilità da attivare per garantirne il conseguimento.

Il Soggetto Gestore, laddove non ancora esistente all'atto della presentazione della domanda di contributo, dovrà essere nominato entro la data di presentazione della documentazione finale di spesa agli uffici regionali competenti.

L'adempimento di tali obblighi potrà costituire oggetto di verifica *ex post* da parte degli uffici regionali competenti. L'eventuale inadempimento da parte del soggetto beneficiario sarà sanzionato con l'esclusione per tre anni, a decorrere dalla data di rilevazione dell'inadempimento, dall'accesso a contributi aventi la stessa finalità ed erogati dall'Amministrazione regionale.

2) individuazione di almeno quattro soluzioni tecniche significative, riguardanti criteri di performance ambientale relativi all'area produttiva, il cui importo dei lavori non sia inferiore al 50% dell'importo complessivo dell'investimento ammissibile; ai fini dell'effettivo riconoscimento della performance ambientale richiesta, il singolo criterio, individuato tra quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo, deve prevedere obbligatoriamente il sostenimento di costi di investimento riconducibili ad una delle tipologie ammissibili di cui al precedente paragrafo 3.1.

- **Criteri di performance ambientale**

2.1) CRITERI URBANISTICO-EDILIZI:

- a. **Infrastrutture per la mobilità:** realizzazione di infrastrutture per la mobilità rispondenti ad uno o più dei seguenti requisiti:
 1. realizzazione delle nuove infrastrutture stradali utilizzando materiali di riempimento così come indicati nel "Capitolato speciale d'appalto tipo a carattere prestazionale per l'utilizzo di materiali inerti riciclati da costruzione e demolizione" (Deliberazione della G.R.T. n. 337 del 15/05/2006) ed utilizzo di asfalti fonoassorbenti per la realizzazione delle nuove infrastrutture stradali con velocità massima consentita superiore ai 50 km/orari;
 2. realizzazione di una gerarchizzazione dei flussi veicolari, pedonali e ciclabili attraverso la separazione del traffico di distribuzione da quello di penetrazione e di accesso all'insediamento, differenziando la geometria delle carreggiate e la velocità massima consentita.
- b. **Sistema del verde e connessione con le reti ecologiche:** progettazione del sistema del verde privilegiando le specie autoctone (legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 – Allegato A) e soddisfacendo uno o più dei seguenti requisiti:
 1. delimitazione di almeno il 70% degli assi stradali (carrabili, pedonali, ciclabili) di pertinenza dell'area con filari alberati ad alto fusto, tali da costituire opportuni elementi per l'ombreggiamento e la mitigazione dei diversi tipi di inquinamento;
 2. realizzazione dei parcheggi di pertinenza dell'area mediante l'introduzione di elementi verdi come siepi e filari alberati, con funzione sia di mitigazione paesaggistica che di ombreggiatura;
 3. integrazione con le eventuali reti ecologiche territoriali anche al fine di garantire la continuità dei corridoi ecologici presenti.

- c. **Permeabilità del suolo:** realizzazione delle coperture stradali e pedonali in modo tale da soddisfare uno o più dei seguenti requisiti:
1. realizzazione di almeno il 70% dei parcheggi ad uso pubblico con caratteristiche tali da contribuire all'aumento della superficie permeabile o semipermeabile (si potranno realizzare parcheggi inerbiti stabilizzati con autobloccanti o griglie plastiche, con blocchetti in calcestruzzo, pietra o altro allettate su massiciata, sabbia o terra a condizione che non presentino negli strati sottostanti massetti in calcestruzzo, nonché pavimentazioni con conglomerati di ghiaie e leganti speciali ad alta capacità drenante);
 2. realizzazione degli spazi dedicati esclusivamente alla viabilità pedonale e/o ciclabile mediante utilizzo di materiale drenante al fine di favorire la permeabilità del suolo.
- d. **Impianti sotterranei:** allocazione nel sottosuolo dei servizi a rete (acquedotti, reti elettriche, reti di telecomunicazione, reti per il teleriscaldamento e condutture del gas) all'interno di strutture opportunamente dimensionate e concepite in modo da consentire il controllo e la rilevazione di eventuali anomalie; tali strutture devono soddisfare l'esigenza di ridurre al minimo la manomissione del corpo stradale e delle sue pertinenze in occasione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- e. **Reti di telecomunicazione:** realizzazione di sistemi avanzati di telecomunicazione da mettere al servizio delle singole utenze presenti nell'area produttiva, preferibilmente installati all'interno delle strutture sotterranee polifunzionali di cui al criterio 2.1.d.
- f. **Illuminazione esterna:** progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione esterna in maniera tale da garantire un'alta efficienza energetica e la riduzione dell'inquinamento luminoso nel rispetto della normativa regionale in materia (legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – Allegato A), rispettando uno o più dei seguenti requisiti:
1. adozione di sistemi ad alta efficienza energetica per l'illuminazione esterna dell'area dotati di telecontrollo e telegestione, privilegiando soluzioni con elevata efficienza luminosa (lampade al sodio ad alta pressione, lampioni fotovoltaici a led, a ioduri metallici, ecc.) e l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a 65 ($Ra > 65$) ed efficienza non inferiore ai 90 lumen/watt (lm/w);
 2. installazione di apparecchi atti a minimizzare la dispersione del flusso luminoso conformi ai contenuti delle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna" (Deliberazione G.R.T. n. 962 del 27/09/2004);
 3. utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili a copertura di almeno il 50% del consumo energetico dell'illuminazione a servizio delle aree comuni (es. strade, parcheggi ad uso pubblico, parchi). Il ricorso a tali fonti rinnovabili contribuisce anche al soddisfacimento del successivo criterio 2.5.c.
- g. **Mitigazione visiva dell'insediamento:** realizzazione di una fascia tampone lungo il perimetro dell'intera area di almeno 10 metri di profondità, all'interno della quale mettere a dimora piantumazioni omogenee ad alto fusto privilegiando specie autoctone (legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 – Allegato A), da integrare con un sistema di siepi e/o arbusti al fine di creare un filtro di mitigazione con l'esterno; tale fascia deve connettersi con le reti ecologiche territoriali esistenti anche al fine di garantire la continuità dei corridoi ecologici.
- h. **Piano del colore:** predisposizione del "Piano del colore" al fine di garantire caratteristiche di omogeneità e disporre differenziazioni definite per tonalità e finiture superficiali.

2.2) CRITERI INFRASTRUTTURALI

- a. **Recupero e riutilizzo delle acque piovane:** adozione di sistemi per un uso efficiente delle risorse idriche rispondenti ad uno o più dei seguenti requisiti:
1. raccolta di almeno il 50% delle acque meteoriche convogliate dalle superfici impermeabili dell'area (coperture, parcheggi, piazzali). Almeno l'80% delle acque meteoriche raccolte, previa eventuale separazione delle acque di prima pioggia, deve essere riutilizzato per scopi produttivi, civili, antincendio o di irrigazione;
 2. realizzazione di una rete duale per l'approvvigionamento idrico costituita da una rete per la fornitura di acqua potabile ed una rete per la fornitura di acqua per usi non potabili (scarico wc, irrigazione, raffrescamento, antincendio, ecc.) alimentata con acque di recupero.
- b. **Rete fognaria:** realizzazione di un sistema di reti fognarie separate a servizio dell'intera area industriale, costituito, almeno, dalle seguenti dotazioni:

1. una rete di acque bianche in cui incanalare le acque meteoriche dilavanti non contaminate per le quali non ricorre l'obbligo di trattamento ai sensi della normativa vigente;
 2. una rete di acque nere che raccolga i reflui domestici e le acque ad essi assimilate ai sensi della normativa vigente;
 3. una rete che raccolga i reflui industriali e le acque meteoriche dilavanti contaminate per le quali ricorre l'obbligo di trattamento ai sensi della normativa vigente.
- c. **Scarichi idrici industriali:** realizzazione di una rete fognaria dotata di un unico punto di scarico finale di tutta l'area, tale da consentire una gestione unitaria del refluo.
- d. **Utilizzo fonti energetiche rinnovabili:** realizzazione all'interno dell'area di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili rispondenti ad almeno uno dei quattro indicatori seguenti:
1. $\frac{\text{superficie coperta da pannelli fotovoltaici e termici}}{\text{superficie totale delle coperture dell'area}} \geq 0,15$;
 2. kW elettrici installati per ogni ettaro di superficie dell'area ≥ 105 ;
 3. kW termici installati per ogni ettaro di superficie dell'area ≥ 315 ;
 4. copertura di almeno l'ottanta per cento del fabbisogno energetico totale dell'area con energia prodotta da fonti rinnovabili.

Per superficie totale delle coperture dell'area si intende la superficie dell'area pubblica e privata coperta da edifici o da altri tipi di coperture (es. parcheggi coperti). Gli indicatori si riferiscono al totale di energia da fonte rinnovabile installata, sia presso gli impianti "collettivi" o "comuni", in capo al gestore dell'area o a soggetti terzi, che presso le singole aziende private (in quest'ultimo caso il requisito potrebbe essere soddisfatto sommando la potenza installata presso i singoli impianti privati).

- e. **Misure per la mobilità:** adozione di soluzioni sostenibili per la mobilità attraverso la realizzazione di almeno una delle seguenti azioni:
1. realizzazione di punti di fermata dei mezzi pubblici diffusi sulla superficie dell'area con una frequenza compatibile con le esigenze dei lavoratori;
 2. realizzazione di piste ciclabili per un'estensione pari almeno al 40% della lunghezza degli assi viari dell'area;
 3. realizzazione di un centro servizi (ristorazione, sala riunioni, uffici, etc).
- f. **Misure per la logistica:** adozione di soluzioni sostenibili per la logistica attraverso la scelta di almeno una delle seguenti azioni:
1. realizzazione di un centro per lo smistamento merci, stoccaggio, conservazione e distribuzione di materiali e prodotti, comprensivo di area magazzini, area container, area servizi;
 2. realizzazione di infrastrutture per l'applicazione di forme di "Logistica Integrata", intesa come integrazione di più attività afferenti allo stesso settore produttivo al fine di programmare, attuare e controllare il flusso delle materie prime, dei prodotti semilavorati e di quelli finiti dal luogo d'origine a quello del consumo, in modo da renderlo il più possibile efficiente (es. immagazzinamento, stoccaggio, movimentazione dei materiali, controllo delle giacenze, confezionamento, evasione degli ordini, trasporti, scelta dei luoghi dove ubicare i depositi e gli stabilimenti, ecc.).
- g. **Rete antincendio di area:** realizzazione all'interno dell'area industriale di una rete antincendio comune (dotata di idranti o di altri presidi antincendio ritenuti opportuni ed attivabile dai Vigili del fuoco in caso di incendio come ulteriore presidio rispetto a quelli già presenti per legge all'interno del perimetro delle imprese) e/o installazione di ulteriori presidi a servizio dell'area, come ad esempio sistemi di rilevamento incendi, sistemi di allarme di area, sistemi di video sorveglianza, colonnine SOS, etc..
- h. **Sicurezza della mobilità:** adozione di soluzioni finalizzate ad incrementare la sicurezza nell'ambito della mobilità mediante la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:
1. separazione dei percorsi destinati al trasporto carrabile rispetto a quelli pedonali-ciclabili, mediante marciapiedi rialzati, dissuasori di sosta, dissuasori di velocità e cordoli di altezza adeguata;
 2. realizzazione di una segnaletica che permetta un facile orientamento e che integri quella già prevista dal codice della strada, con indicazioni circa le velocità consigliate e più in generale sui comportamenti da tenere per ridurre i rischi di incidente ed in caso di emergenza;

3. realizzazione di dispositivi di moderazione fisica della velocità (racordi dotati di rotoarie con priorità d'accesso, sezioni e geometrie stradali che limitino la velocità, rallentatori di traffico, ecc.);
 4. realizzazione di intersezioni ed attraversamenti pedonali e ciclabili protetti ed opportunamente segnalati.
- i. **Lavaggio mezzi:** predisposizione di un sito attrezzato per il lavaggio dei veicoli aziendali e dei macchinari industriali, tale da evitare lo sversamento incontrollato di acque residue di lavaggio e garantire un adeguato sistema di smaltimento delle stesse.

2.3) CRITERI GESTIONALI

- a. **Monitoraggio consumi idrici:** adozione di idonei sistemi di monitoraggio dei fabbisogni e dei prelievi idrici dell'area industriale, con particolare riferimento a quelli effettuati dalle falde sotterranee, finalizzati alla diffusione di azioni di risparmio idrico.
- b. **Monitoraggio dei consumi energetici dell'area:** adozione di idonei sistemi di monitoraggio dei consumi energetici finalizzati all'adozione di iniziative orientate al risparmio energetico e/o alla diffusione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Il monitoraggio deve essere sia di tipo quantitativo (consumi dell'area) che qualitativo (fonti di approvvigionamento) e i dati raccolti devono periodicamente essere esaminati dal Soggetto gestore dell'area al fine di valutare la possibilità di formulare obiettivi di miglioramento ambientale riferiti alla tematica "Energia" all'interno del Programma di miglioramento ambientale.
- c. **Gestione dei rifiuti di area:** realizzazione, in coordinamento con la società che gestisce il servizio di igiene urbana, di un Piano di gestione dei rifiuti dell'area da parte del Soggetto gestore, volto al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali in tema di rifiuti, con particolare riguardo alla minimizzazione dei rifiuti prodotti, all'implementazione della raccolta differenziata, al livello di recupero e riciclo dei rifiuti prodotti all'interno dell'area.
- d. **Gestione della mobilità di area:** realizzazione di un sistema di mobilità all'interno dell'area e con le aree esterne ispirato a criteri di sostenibilità e basato sul ricorso a modalità di trasporto alternative (mezzi di trasporto collettivo ecologici a servizio degli operatori; presenza di tariffe incentivanti concordate con il servizio pubblico esistente e conseguente previsione di fermate diffuse nell'area industriale; realizzazione di servizi di "auto di gruppo" fra i soggetti dell'area e promozione di tali servizi anche al fine di migliorare la viabilità esterna; realizzazione di servizi di "auto condivisa" fra i soggetti dell'area e promozione di tali servizi anche al fine di migliorare la viabilità esterna all'area).
- e. **Gestione della logistica di area:** attivazione di servizi di bus navetta a disposizione delle aziende richiedenti a tariffe agevolate.
- f. **Predisposizione di un Piano di sicurezza ed emergenza di area:** predisposizione, con il coinvolgimento ed il coordinamento delle istituzioni che potrebbero essere chiamate ad intervenire (dipartimento Vigili del fuoco, protezione civile, ARPAT etc.), di un Piano di sicurezza ed emergenza di area nel quale siano previste le modalità di comunicazione dell'emergenza e i comportamenti da tenere in caso di necessità. Il Piano deve individuare tutte le emergenze che potrebbero interessare l'area (incendi, terremoti, allagamenti, ecc.), valutando i rischi che gravano su di essa e, ove necessario, prevedere una procedura di evacuazione; tale procedura deve essere sottoposta a periodica (almeno triennale) prova simulando un'emergenza di area; la simulazione potrebbe anche coinvolgere soltanto un campione delle aziende insediate nell'area e non necessariamente tutta l'area. Il Piano deve indicare le procedure da avviare in situazione di post-emergenza, le modalità di ripristino della normalità ed essere sviluppato in coordinamento con:
 - Piano di protezione civile;
 - Piano di emergenza esterno di aziende a rischio di incidente rilevante (nel caso in cui siano presenti nell'area);
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nel caso in cui siano avviati all'interno dell'area cantieri assoggettati alla redazione di tale piano.Inoltre, il Piano deve essere corredato con una banca-dati cartografica al cui interno siano riportate planimetrie, dati e informazioni circa la dislocazione delle aziende nell'area, la presenza di presidi antincendio di area o nelle singole aziende e ogni altra informazione atta a permettere un facile intervento dei Vigili del Fuoco. Tale banca-dati dovrà essere resa disponibile al Comando dei VVF.
- g. **Gestione sostenibile delle aree verdi dell'area:** realizzazione delle aree verdi secondo criteri orientati alla sostenibilità ed alla minimizzazione dell'impatto ambientale su suolo e sottosuolo (applicazione di pratiche agro-forestali ispirate agli obiettivi di tutela della

biodiversità, di conservazione del paesaggio, di fissazione del carbonio con la conseguente attenuazione dei cambiamenti climatici), individuando le specie più idonee al sito ove verranno messe a dimora (quelle a minor fabbisogno idrico in caso di carenza d'acqua, allofite in caso di presenza di falda con infiltrazioni di acqua marina, ecc.), valorizzando le specie autoctone (legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 – Allegato A) e preferendo essenze non allergogene.

- h. *Gestione ambientale del cantiere:*** adozione dei seguenti comportamenti al fine di minimizzare gli impatti ambientali generati nelle fasi di cantiere:
1. Individuazione, nell'elaborazione del progetto e nella pianificazione delle attività di cantiere, di tutte le operazioni che possono generare criticità ambientali, definendo le responsabilità e le modalità operative da attuare per la gestione di questi aspetti fino al ripristino dei luoghi; la Disposizione speciale per la gestione dei cantieri redatta da Arpat fornisce una valida guida nell'approccio a questo particolare ambito di intervento;
 2. Predisposizione di un Piano di portata generale per la gestione ambientale dei cantieri di soggetti terzi (pubblici o privati) con cui si forniscono le informazioni fondamentali per integrare le attività di cantiere con le procedure (ordinarie e di emergenza) di gestione ambientale definite per l'area.

2.4) CRITERI COMPLEMENTARI

- a. *Riduzione dei consumi idrici:*** adozione di una o più delle seguenti soluzioni:
1. realizzazione di un acquedotto industriale;
 2. realizzazione di un depuratore a servizio dell'area industriale;
 3. realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque grigie (provenienti dai lavabi dei bagni, dalle docce, etc.) in funzione di possibili riutilizzi per usi non potabili;
 4. realizzazione di canali filtranti in almeno il 30% dell'area;
 5. alimentazione del sito attrezzato per il lavaggio dei veicoli aziendali e dei macchinari industriali, di cui al precedente criterio 2.2.i mediante le acque meteoriche recuperate all'interno dell'area;
 6. installazione di contatori ultima generazione dotati di telecontrollo;
 7. trattamento delle acque reflue e/o delle acque di prima pioggia anche attraverso sistemi di fitodepurazione e/o tecnologie di depurazione non convenzionali;
 8. realizzazione di sistemi volti al monitoraggio ed acquisizione di dati relativi alle perdite della rete di distribuzione dell'acqua potabile.
- b. *Efficienza energetica:*** adozione di una o più delle seguenti soluzioni:
1. realizzazione di iniziative di simbiosi industriale e/o di recupero del calore disperso;
 2. presenza di un impianto di cogenerazione o di trigenerazione di area.
- c. *Gestione dei rifiuti:*** adozione di una o più delle seguenti soluzioni:
1. realizzazione di un centro di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. Il criterio viene giudicato soddisfatto anche in presenza di soluzioni alternative che dimostrino di conseguire una prestazione ambientale equivalente o superiore a quella proposta;
 2. realizzazione di idonee aree comuni autorizzate allo stoccaggio dei rifiuti speciali oppure di rifiuti da destinare a consorzi di recupero (es. oli esausti, inerti, ...);
 3. predisposizione di riduttori di volume dei rifiuti a disposizione dell'area.
- d. *Mobilità e logistica:*** adozione di una o più delle seguenti soluzioni:
1. presenza ed utilizzo di un raccordo ferroviario di penetrazione all'interno dell'area
 2. realizzazione di asilo nido e/o scuola materna all'interno dell'area;
 3. realizzazione di una mensa comune a servizio dell'area;
 4. realizzazione di almeno una stazione di rifornimento per mezzi a basso impatto ambientale (distributori di gpl, metano, idrogeno, punti di ricarica per mezzi elettrici);
 5. realizzazione di strutture volte a favorire il *bike & ride* e/o il *park & ride* (aree di sosta periferiche d'interscambio tra mobilità privata e mezzi pubblici al fine di decongestionare il traffico cittadino e migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente);
 6. realizzazione di servizi centralizzati a disposizione dei dipendenti delle imprese (spesa alimentare, lavanderia, farmacia, ecc.);
 7. realizzazione di parcheggi per i mezzi ciclabili, eventualmente coperti e ben illuminati, nelle immediate vicinanze degli ingressi agli stabilimenti (almeno rastrelliera per lotto);

8. realizzazione di pannelli a messaggio variabile alle principali uscite dell'area riportanti notizie sul traffico.
- e. **Salute e sicurezza:** adozione di una o più delle seguenti soluzioni:
1. redazione di un rapporto di identificazione e valutazione dei rischi di area;
 2. realizzazione di una sede dei Vigili del Fuoco all'interno dell'area;
 3. realizzazione di corsie preferenziali per mezzi di emergenza e/o un eliporto;
 4. realizzazione di un presidio di servizi sanitari di emergenza (elisoccorso, ambulanza, infermeria).
- f. **Habitat e paesaggio:** adozione di una o più delle seguenti soluzioni:
1. interrimento della linea elettrica aerea (di bassa tensione), con il fine di limitare l'impatto visivo sul paesaggio;
 2. ripristino degli allineamenti degli insediamenti prospicienti la viabilità principale mediante finiture omogenee (recinzioni, siepi di confine, accessi, ecc.) al fine di perseguire una uniformità del costruito sui fronti stradali;
 3. recupero totale o parziale e riutilizzo di edifici caratterizzati da interesse storico-testimoniale interni all'area (edifici di archeologia industriale, edifici del paesaggio rurale, ecc.);
 4. impiego di filari e alberature con impianto regolare atti a sottolinearne l'andamento lungo almeno il 60% di corsi d'acqua o canalizzazioni se presenti sull'area;
 5. utilizzo di barriere e schermature naturali e/o artificiali lungo il perimetro dell'area ed in corrispondenza degli elementi maggiormente impattanti all'interno dell'insediamento come azione di mitigazione visiva;
 6. aumento della fruibilità delle aree verdi mediante aree attrezzate, sistemi di ombreggiamento, ecc..
- g. **Suolo e sottosuolo:** adozione di una o più delle seguenti soluzioni:
1. installazione di kit di intervento per evitare la potenziale contaminazione del suolo in casi di incidenti che potrebbero avvenire durante le operazioni di movimentazione o trasporto di sostanze pericolose per l'ambiente. I kit dovranno essere dotati di istruzioni per l'uso, indicando il comportamento da tenere a seguito dell'intervento in coerenza con quanto previsto dal "Piano di sicurezza ed emergenza di area";
 2. realizzazione di sistemi per il monitoraggio e la prevenzione di eventuali inquinamenti di suolo e sottosuolo (es. pozzi spia).

I costi relativi all'applicazione delle soluzioni tecniche di cui ai punti 2.2.d e 2.4.b, pur non rientrando tra i costi finanziabili, potranno essere computati tra le spese ammissibili relative al progetto da agevolare ai soli fini del riconoscimento del punteggio inerente alle performance ambientali dell'operazione, così come previsto al paragrafo 9.1.2.c; in tal caso, le suddette spese dovranno essere oggetto di rendicontazione finale da parte del soggetto beneficiario, al fine di confermare il raggiungimento delle performance ambientali oggetto di valutazione iniziale.

Le soluzioni tecniche utilizzate nei progetti (con un minimo di quattro) potranno appartenere ad uno o più dei quattro raggruppamenti sopra indicati.

In aggiunta agli interventi ambientali sopra evidenziati, le aree produttive oggetto di intervento possono presentare ulteriori criteri rilevanti sotto il profilo ambientale, quali il rispetto – da parte dei soggetti che si insediano all'interno dell'area produttiva oggetto di intervento (vedi punto 2.5 seguente o simili) – di determinati requisiti ambientali derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale e/o dai regolamenti urbanistici/edilizi adottati dall'ente territorialmente competente; tali prescrizioni, pur non comportando costi realizzativi direttamente a carico del soggetto richiedente il contributo, possono, comunque, contribuire ad innalzare il livello di prestazioni ambientali dell'area produttiva globalmente considerata e, pertanto ricevere una valutazione aggiuntiva così come prevista al paragrafo 9.1.2.c.

2.5) CRITERI AGGIUNTIVI:

- a. **Permeabilità del suolo:** realizzazione delle pavimentazioni stradali e pedonali in modo tale da garantire il rispetto di un rapporto di permeabilità all'interno dei lotti (superficie permeabile/superficie fondiaria) non inferiore al 25%; per "superficie permeabile" si intende

quella non impegnata da costruzioni fuori terra o interrata che consenta l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche.

- b. **Efficienza energetica:** realizzazione di nuovi edifici mediante il ricorso ad uno o più dei seguenti accorgimenti per il risparmio energetico:
1. dotazione di tutti gli edifici destinati ad uffici o a terziario di sistemi ad alta efficienza per la climatizzazione e/o il riscaldamento così come indicato dalla norma UNI TS 11300 - 1 e 2;
 2. realizzazione di sistemi di schermatura esterni mobili e/o fissi per evitare il surriscaldamento estivo degli ambienti interni, qualora la superficie trasparente degli edifici esposta a sud e/o sud-est e/o sud/ovest superi il 20% della superficie totale opaca sulla quale insiste;
 3. realizzazione di iniziative di simbiosi industriale e/o di recupero del calore disperso;
 4. presenza di un impianto di cogenerazione o di trigenerazione.
- c. **Utilizzo fonti energetiche rinnovabili:** adozione di una o più delle seguenti soluzioni:
1. realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili rispondenti ad almeno uno dei tre indicatori seguenti:
 - kW elettrici installati per ogni ettaro di superficie dell'area ≥ 105 ;
 - kW termici installati per ogni ettaro di superficie dell'area ≥ 315 ;
 - copertura di almeno l'ottanta per cento del fabbisogno energetico totale con energia prodotta da fonti rinnovabili;
 2. realizzazione all'interno dei lotti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in modo tale che la superficie coperta da pannelli fotovoltaici e termici sia almeno pari al quindici per cento della superficie totale delle coperture dell'area. Per superficie totale delle coperture dell'area si intende la superficie dell'area pubblica e privata coperta da edifici o da altri tipi di coperture (es. parcheggi coperti).

Laddove la soluzione tecnico-costruttiva proposta dal soggetto richiedente non sia riconducibile ad alcuna delle esemplificazioni sopra elencate, le performance ambientali del progetto possono, comunque, essere riconosciute nel caso in cui vengano applicati metodi, tecnologie o pratiche alternative capaci di fornire prestazioni uguali o superiori a quelli richiesti; in tale caso, dovrà essere adeguatamente motivata e giustificata, in una specifica relazione, la validità della proposta in termini di performance ambientali e la rispondenza della stessa alle finalità ed agli obiettivi di miglioramento ambientale previsti ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 o alle sezione 2.5 "criteri aggiuntivi". La valutazione circa l'effettiva capacità delle soluzioni tecniche alternative proposte di fornire le prestazioni richieste dal Bando sarà effettuata, ad insindacabile giudizio, dal Responsabile del Bando.

§5 – TEMPI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le agevolazioni previste dal presente Bando potranno essere concesse, a scelta dei soggetti richiedenti, con una delle seguenti modalità alternative:

- sotto forma di "**contributo a fondo perduto**", fino alla misura massima dell'**ottanta per cento** dell'investimento complessivo ammissibile, al lordo dell'eventuale quota di IVA non detraibile risultante da idonea dichiarazione sottoscritta dal Soggetto richiedente (**MODULO 2**);
- sotto forma di **finanziamento agevolato (a tasso zero)**, fino ad un importo massimo del **cento per cento** dell'investimento complessivo ammissibile, al lordo dell'eventuale quota di IVA non detraibile risultante da idonea dichiarazione sottoscritta dal Soggetto richiedente (**MODULO 2**); il finanziamento suddetto dovrà essere restituito sulla base di un piano di ammortamento di durata compresa tra i 5 ed i 10 anni con rate posticipate costanti a cadenza annuale.

5.1 – Procedure relative ai contributi concessi sotto forma di "fondo perduto"

I soggetti titolari dei progetti ammessi a contributo a seguito della procedura valutativa di cui al successivo paragrafo 9 potranno richiedere l'erogazione dei contributi a fondo perduto secondo le seguenti modalità:

- erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, pari al 30% del contributo assegnato, a seguito di richiesta specifica accompagnata dal verbale di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori unitamente al certificato di inizio dei lavori a firma del Direttore dei Lavori, da inviare *on line* al Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA);
- entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione inerente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'Amministrazione regionale provvede, mediante specifico atto del Dirigente responsabile del Bando, ad adeguare l'importo del contributo spettante, tenendo conto dell'entità del "ribasso d'asta" risultante dal verbale di aggiudicazione definitiva e della quota massima di ribasso d'asta riutilizzabile per la copertura di eventuali varianti in corso d'opera ai sensi del successivo paragrafo 8.1 (5% dell'importo dei lavori aggiudicati in via definitiva al lordo dei relativi "oneri di sicurezza"); una copia del suddetto provvedimento è comunicata ai soggetti beneficiari, i quali possono, quindi, ottenere l'erogazione della seconda quota di contributo a titolo di anticipazione, nella misura minima del 20% e fino ad un massimo del 50%, a fronte di una specifica richiesta inviata al Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA), fornendo *on line* sul sito www.artea.toscana.it la documentazione tecnica, amministrativa e fiscale delle spese effettivamente sostenute, secondo la normativa vigente, che attesti l'avvenuta realizzazione di un investimento ammissibile proporzionale alla percentuale di contributo richiesto; l'importo della seconda richiesta di erogazione, sommato all'importo della prima quota di contributo già ottenuta, non potrà eccedere il limite dell'80% del contributo spettante, come rideterminato a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori.
- erogazione del saldo, fino ad un massimo del 20% del contributo rideterminato ammesso, dopo che il soggetto beneficiario avrà rendicontato le spese ammissibili pari ad almeno il 100% dell'investimento definitivo ammesso; la rendicontazione sarà effettuata sul sito www.artea.toscana.it, mediante presentazione *on line* al Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA) della documentazione tecnica, amministrativa e fiscale debitamente quietanzata ed il collaudo tecnico e amministrativo (se dovuto) approvato dall'Ente competente, secondo la normativa vigente; saranno, inoltre, considerate parte integrante della rendicontazione finale le schede definitive di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale secondo le disposizioni impartite dall'Organismo Responsabile della Programmazione e dell'Attuazione del PAR FAS. Una rendicontazione di spesa inferiore al 100% dell'investimento definitivamente ammesso a contributo comporterà una corrispondente riduzione del contributo concesso, sempre che non ricorrano gli estremi per la revoca del contributo stesso.

L'erogazione dei contributi suddetti è subordinata alla regolare presentazione dei dati di monitoraggio secondo le disposizioni impartite dall'Organismo Responsabile della Programmazione e dell'Attuazione del PAR FAS.

Sugli originali della documentazione fiscale attestante il sostenimento dei costi di investimento (fatture o documentazione probatoria equivalente) dovrà essere apposto in modo indelebile, a cura del soggetto beneficiario, un timbro di imputazione della spesa recante la seguente dicitura:

REGIONE TOSCANA	
P.R.S.E. 2007-2010/PAR FAS 2007-2013	
Fondo per le Infrastrutture Produttive	
TIPOLOGIA I	
importo di euro	
imputato all'operazione	
rendicontazione del	

Ai fini dell'erogazione sarà ritenuta valida soltanto la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali.

Nel caso di soggetti diversi da Enti locali, l'erogazione delle quote di contributo a titolo di anticipazione sarà subordinata alla **presentazione di una idonea fideiussione bancaria o assicurativa (in quest'ultimo caso dovrà essere rilasciata da società iscritte all'elenco speciale ai sensi dell'art. 107 Testo Unico leggi in materia bancaria e creditizia – Dlgs. 385/1993 e s.m.i) di pari importo**, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo. A tal proposito si precisa che le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno essere rilasciate con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con attestazione del potere di firma.

La modulistica-tipo per le richieste di erogazione (compreso il modello per la redazione della fideiussione) ed i monitoraggi sarà resa disponibile, con le relative procedure operative, a cura del Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA).

Le operazioni di gestione e liquidazione dei contributi, previo controllo e verifica della rendicontazione delle spese effettuata dal soggetto beneficiario, saranno svolte dal Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA).

Nel caso di operazioni non ultimate entro il termine massimo indicato al successivo paragrafo 8, ma realizzate comunque ad un livello tale da risultare funzionali rispetto alle finalità del progetto ammesso alle agevolazioni, la Giunta Regionale Toscana potrà stabilire di erogare un contributo ridotto proporzionalmente, sulla base delle risultanze di un'istruttoria predisposta dagli uffici regionali competenti; *in nessun caso* l'importo dei costi rendicontati riferibili a lavori ammissibili potrà risultare inferiore al 50% del valore totale dei lavori originariamente ammessi alle agevolazioni (del precedente paragrafo 3.1.a).

Il mancato rispetto dei termini previsti dal Bando per l'ultimazione dei lavori o per la rendicontazione finale di spesa determina l'irrogazione di una **sanzione a carico dei soggetti beneficiari**, calcolata applicando agli importi erogati a titolo di anticipazione un tasso di interesse pari al TUR con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza non rispettata. Il TUR preso a riferimento per l'applicazione della sanzione è quello vigente alla data della scadenza non rispettata. L'importo della sanzione sarà decurtato dalla quota di contributo da erogare a titolo di saldo.

5.2 – Procedure relative ai contributi concessi sotto forma di "finanziamento agevolato"

Entro centottanta giorni dalla data di adozione del Decreto di approvazione della graduatoria relativa al presente Bando i soggetti richiedenti le agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato dovranno sottoscrivere uno specifico "contratto di finanziamento" con l'Amministrazione regionale, volto a regolare gli obblighi inerenti alla concessione del finanziamento agevolato (tasso zero).

Lo schema generale di contratto di finanziamento sarà approvato con apposito provvedimento del Dirigente responsabile del presente Bando e sarà reso disponibile sul sito www.sviluppo.toscana.it/fipro.

Successivamente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, i soggetti beneficiari potranno ottenere l'erogazione della prima quota di finanziamento agevolato a titolo di anticipazione, pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di richiesta specifica da inviare *on line* al Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA) e **previa esibizione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (in tal caso dovrà essere rilasciata da società iscritte all'elenco speciale ai sensi dell'art. 107 Testo Unico leggi in materia bancaria e creditizia – Dlgs. 385/1993 e s.m.i) di pari importo** (non richiesta per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria degli Enti locali).

Lo schema generale di fideiussione bancaria o assicurativa sarà approvato con apposito provvedimento del Dirigente responsabile del presente Bando e sarà reso disponibile sul sito www.sviluppo.toscana.it/fipro.

L'importo dell'anticipazione è determinato con riferimento all'importo dell'investimento ammissibile risultante dalla procedura di valutazione istruttoria ed è suscettibile di revisione successiva da parte dell'Amministrazione regionale, secondo

quanto risultante dal verbale di aggiudicazione definitiva dei lavori e dalla rendicontazione finale di spesa verificata dal Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA). L'importo del finanziamento agevolato effettivamente spettante sarà determinato in via definitiva soltanto con l'adozione di uno specifico decreto di approvazione della rendicontazione finale da parte del Dirigente responsabile del Bando, previo nulla osta rilasciato da parte del Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA); fino a tale momento, pertanto, le erogazioni delle quote di finanziamento a titolo di anticipazione avvengono in regime di pre-ammortamento e, quindi, senza dar luogo al pagamento di rate da parte del soggetto beneficiario.

Entro duecentosettanta giorni dalla data di adozione del Decreto di approvazione della graduatoria i soggetti richiedenti dovranno obbligatoriamente trasmettere al Responsabile del bando la documentazione attestante l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, pena la revoca del contributo concesso. In coerenza con le disposizioni della Deliberazione CIPE n. 166/2007 ed ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.R.T. n. 712 del 03/08/2009 (Allegato C, punto 1) e dal Documento di dettaglio del PAR FAS 2007-2013 (punto 3.1), di cui alla Deliberazione di G.R.T. n. 1243 del 28/12/2009, per "aggiudicazione definitiva" si intende l'atto deliberativo dell'organo competente del soggetto beneficiario di approvazione del verbale finale di aggiudicazione della gara di appalto.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione inerente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'Amministrazione regionale provvede, mediante specifico atto del Dirigente responsabile del Bando, ad adeguare l'importo del finanziamento agevolato spettante, tenendo conto dell'entità del "ribasso d'asta" risultante dal verbale di aggiudicazione definitiva e della quota massima di ribasso d'asta riutilizzabile per la copertura di eventuali varianti in corso d'opera ai sensi del successivo paragrafo 8.1 (5% dell'importo dei lavori aggiudicati in via definitiva al lordo dei relativi "oneri di sicurezza"); una copia del suddetto provvedimento è comunicata ai soggetti beneficiari, i quali possono, quindi, ottenere l'erogazione della seconda quota di finanziamento agevolato a titolo di anticipazione, mediante specifica richiesta da inviare *on line* al Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA) e **previa esibizione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla quota di finanziamento erogata, ovvero previo adeguamento dell'importo della garanzia** già presentata (non richiesta per i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria degli Enti locali); l'importo della seconda richiesta di erogazione, sommato all'importo della prima quota di finanziamento già ottenuta, non potrà eccedere il limite dell'80% del finanziamento agevolato, come rideterminato a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori.

L'erogazione della quota rimanente, pari ad almeno il 20% dell'importo del finanziamento assegnato in via provvisoria, potrà avvenire, mediante specifica richiesta da inviare *on line* al Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA), dopo che il soggetto beneficiario avrà rendicontato spese ammissibili di importo non inferiore al 50% dell'investimento ammesso; la rendicontazione sarà effettuata sul sito www.artea.toscana.it, mediante presentazione *on line* al Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA) della documentazione tecnica, amministrativa e fiscale debitamente quietanzata secondo la normativa vigente. L'erogazione della suddetta quota è subordinata, per i soggetti non appartenenti alla categoria degli Enti locali, alla **presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (in tal caso dovrà essere rilasciata da società iscritte all'elenco speciale ai sensi dell'art. 107 Testo Unico leggi in materia bancaria e creditizia – Dlgs. 385/1993 e s.m.i) di importo pari** alla quota di finanziamento erogata, ovvero all'adeguamento dell'importo della garanzia già presentata.

Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (come risultante da apposito certificato di fine lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori) il soggetto beneficiario dovrà esibire la rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento agevolato, mediante presentazione *on line* al Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA) (sito www.artea.toscana.it) della documentazione tecnica, amministrativa e fiscale debitamente quietanzata e del collaudo tecnico e amministrativo (se dovuto) approvato dall'Ente competente, secondo la normativa

vigente. Una rendicontazione di spesa inferiore al 100% dell'investimento ammesso a contributo (come adeguato a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori) comporterà una corrispondente riduzione del finanziamento concesso, sempre che non ricorrano gli estremi per la revoca del contributo stesso.

L'erogazione del finanziamento agevolato è subordinata alla regolare presentazione dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale secondo le disposizioni impartite dall'Organismo Responsabile della Programmazione e dell'Attuazione del PAR FAS.

Sugli originali della documentazione fiscale attestante il sostenimento dei costi di investimento (fatture o documentazione probatoria equivalente) dovrà essere apposto in modo indelebile, a cura del soggetto beneficiario, un timbro di imputazione della spesa recante la seguente dicitura:

<p style="text-align:center">REGIONE TOSCANA P.R.S.E. 2007-2010/PAR FAS 2007-2013 Fondo per le Infrastrutture Produttive TIPOLOGIA I importo di euro imputato all'operazione rendicontazione del</p>

Ai fini dell'erogazione sarà ritenuta valida soltanto la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali.

A seguito del rilascio di nulla osta da parte del Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA) relativamente alla rendicontazione finale e laddove non ricorrano gli estremi per una revoca del finanziamento concesso, l'Amministrazione regionale provvede, mediante decreto adottato dal Dirigente responsabile del presente Bando, ad approvare la rendicontazione finale di spesa, definendo così l'importo del finanziamento agevolato effettivamente concedibile al soggetto beneficiario. Una copia del suddetto provvedimento è trasmessa entro trenta giorni dall'adozione, al soggetto beneficiario, dando formale inizio al periodo di ammortamento del finanziamento, secondo la durata prevista nel contratto precedentemente sottoscritto con l'Amministrazione regionale. L'intervallo temporale intercorrente tra la sottoscrizione del contratto di finanziamento e l'adozione del suddetto provvedimento è da considerarsi "periodo di pre-ammortamento" del finanziamento, anch'esso a tasso zero.

L'eventuale differenza tra l'importo erogato a titolo di anticipazione e quanto risultante dalla rendicontazione finale di spesa approvata dovrà essere rimborsata all'Amministrazione regionale unitamente alla restituzione della prima rata del finanziamento.

Nel caso di soggetti beneficiari diversi dagli Enti locali, contestualmente all'adozione del provvedimento suddetto l'Amministrazione regionale provvede, mediante restituzione degli originali agli interessati, allo svincolo della polizza assicurativa o fidejussione ricevuta in occasione dell'erogazione delle quote di finanziamento a titolo di anticipazione.

La modulistica-tipo per le richieste di erogazione (compreso il modello per la redazione della polizza fidejussoria) ed i monitoraggi sarà resa disponibile, con le relative procedure operative, a cura del Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA).

Le operazioni di gestione e liquidazione dei contributi, previo controllo e verifica della rendicontazione delle spese, saranno svolte dal Responsabile dei Controlli e Pagamenti (ARTEA).

Nel caso di operazioni non ultimate entro il termine massimo indicato al successivo paragrafo 8, ma realizzate comunque ad un livello tale da risultare funzionali rispetto alle finalità del progetto ammesso alle agevolazioni, la Giunta Regionale Toscana potrà stabilire di erogare un finanziamento ridotto proporzionalmente, sulla base delle risultanze di un'istruttoria predisposta dagli uffici regionali competenti; *in nessun caso*

l'importo dei costi rendicontati riferibili a lavori ammissibili potrà risultare inferiore al 50% del valore totale dei lavori originariamente ammessi alle agevolazioni (voci di spesa di cui al paragrafo 3.1.A).

Il mancato rispetto dei termini previsti dal Bando per l'ultimazione dei lavori o per la rendicontazione finale di spesa determina l'irrogazione di una **sanzione a carico dei soggetti beneficiari**, calcolata applicando agli importi erogati a titolo di anticipazione un tasso di interesse pari al TUR con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza non rispettata. Il TUR preso a riferimento per l'applicazione della sanzione è quello vigente alla data della scadenza non rispettata. La corresponsione della sanzione avverrà, da parte del soggetto beneficiario, contestualmente al rimborso della prima rata del finanziamento.

§6 – CUMULO

Il contributo concesso ai sensi del presente Bando non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche regionali, nazionali o comunitarie richieste per lo stesso intervento, che abbiano avuto esito favorevole o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del beneficiario.

Il cumulo con eventuali ulteriori contributi ricevuti per lo stesso intervento è ammissibile se esplicitamente consentito dai rispettivi regolamenti, a condizione che gli stessi non siano riconducibili, *direttamente o indirettamente*, a risorse regionali, nazionali o comunitarie e purché, comunque, il totale dei contributi ricevuti non superi il 100% dell'investimento ammesso con il presente Bando.

§7 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

7.1 – Accesso al sistema per la compilazione on-line

Il presente Bando, con i suoi allegati, è reperibile sul sito Internet della Regione Toscana all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it/fipro.

Le domande di contributo relative alle operazioni appartenenti alle tipologie finanziate dal presente Bando, **da redigersi esclusivamente on line all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/fipro1>**, dovranno essere chiuse con procedura telematica dai soggetti interessati entro e non oltre le ore 17⁰⁰ del **30/09/2010, pena la non accoglibilità delle stesse**.

Al fine di poter accedere al sistema per la compilazione della domanda on line, il soggetto richiedente dovrà richiedere il rilascio di *Userid* (identificativo utente) e *Password* (codice segreto di accesso) seguendo la procedura on line attivabile all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/fipro1>.

Ciascuna domanda, chiusa con procedura telematica e completa di tutte le dichiarazioni ed i documenti obbligatori descritti ai successivi paragrafi 7.2 e 7.3, dovrà essere stampata, timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del Soggetto richiedente con firma autenticata ai sensi di legge, e quindi inserita in un plico recante la seguente dicitura:

"Istanza di contributo relativa alla TIPOLOGIA I del Fondo per le infrastrutture produttive"

Il suddetto plico dovrà, quindi, essere spedito a mezzo raccomandata AR alla **Regione Toscana – D.G. Sviluppo Economico – "Settore infrastrutture e Servizi alle imprese" – Via di Novoli, 26 – 50127 FIRENZE** entro il **01/10/2010, pena la non accoglibilità della domanda di contributo**. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione. Entro la medesima scadenza una copia cartacea della suddetta domanda (corredata del certificato e della dichiarazione di cui al successivo paragrafo 7.3, lettere b) e c) dovrà, inoltre, essere spedita:

- a) **alla Provincia di appartenenza**, ai fini del parere:
- sull'inserimento dell'intervento proposto nel PASL;
 - sulla coerenza dell'operazione con la pianificazione provinciale (PTC) solo per gli interventi relativi alla realizzazione di nuove aree o all'ampliamento di aree esistenti
- b) **alla Comunità Montana di appartenenza** (Unione di Comuni laddove presente), ai fini del parere sull'inserimento/coerenza dell'intervento proposto con i Piani di sviluppo socio-economico della CC.MM (Unione di Comuni laddove presente) solo per gli interventi localizzati nei territori dei comuni classificati montani dalla disciplina regionale vigente (di cui all'elenco in *allegato A* alla L.R. 26 giugno 2008. n. 37 e s.m.i.).

La Provincia e la Comunità Montana (Unione di Comuni laddove presente) interessate si esprimono al riguardo entro il **15/11/2010**, trasmettendo uno specifico parere alla Regione Toscana – D.G. Sviluppo Economico – “Settore infrastrutture e Servizi alle imprese” – Via di Novoli, 26 – 50127 FIRENZE.

7.2 – Modulo di domanda e relative dichiarazioni

La domanda di contributo comprende le seguenti **dichiarazioni obbligatorie**:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli impegni assunti dal soggetto richiedente (**MODULO 1**);
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al regime IVA in cui opera il soggetto richiedente (**MODULO 2**);
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai punteggi richiesti ai fini della valutazione (**MODULO 3**); si precisa, al riguardo, che in nessun caso in sede di valutazione istruttoria potrà essere riconosciuto, per ciascuno dei requisiti di selezione/priorità previsti dal Bando, un punteggio superiore a quello richiesto;
- d) nel caso in cui il soggetto richiedente sia un Ente Pubblico, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'inserimento del progetto nel Piano triennale delle opere pubbliche e nel relativo Elenco annuale (**MODULO 4**);
- e) dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (**MODULO 5**);
- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente le agevolazioni (**MODULO 6**);
- g) dichiarazione di impegno alla nomina di un Soggetto gestore dell'area produttiva oggetto di intervento (**MODULO 7**).

Le dichiarazioni sostitutive suddette dovranno essere sottoscritte a norma di legge dal Soggetto richiedente.

Nel caso di consorzi misti pubblico/privati a maggioranza pubblica, il soggetto pubblico richiedente dovrà sottoscrivere ed allegare alla domanda di agevolazione una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai soggetti componenti il consorzio (**MODULO 8**), indicandone la Denominazione, la Sede legale, la CCIAA di riferimento ed il numero di iscrizione al relativo Registro delle imprese. Lo stesso provvederà, contestualmente, ad acquisire da ciascun soggetto privato partecipante al consorzio le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti di PMI da parte delle imprese aderenti al Consorzio, secondo l'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE (fac-simile delle dichiarazioni riprodotto in **ALLEGATO A al presente bando**).

La suddetta documentazione, dovrà essere acquisita e conservata dal Consorzio, e trasmessa alla Regione Toscana dietro specifica richiesta.

7.3 – Documentazione obbligatoria da allegare al Modulo di Domanda

Al Modulo di domanda dovrà essere allegata, **a pena di esclusione**, in aggiunta alle dichiarazioni obbligatorie di cui al precedente paragrafo 7.2, la seguente documentazione:

- a) atto attestante la disponibilità delle aree oggetto dell'intervento; al riguardo si precisa che la piena disponibilità può risultare da idonei titoli di proprietà, anche nella forma di contratto preliminare, o da decreto di esproprio corredato del relativo verbale di immissione in possesso, o, infine da un "impegno alla cessione bonaria" sottoscritto a favore del soggetto richiedente le agevolazioni;
- b) certificato di destinazione urbanistica con allegato obbligatoriamente un estratto cartografico dello strumento urbanistico vigente con relative N.T.A. e legenda;
- c) dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, rilasciata dall'Ente territoriale competente;
- d) idoneo atto dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente volto alla definizione della perimetrazione, anche ai soli fini esclusivi del presente Bando, dell'area oggetto di intervento; l'atto suddetto dovrà avere ad oggetto l'approvazione di una specifica cartografia, parte integrante dell'atto stesso, dalla quale risulti con chiarezza la perimetrazione dell'area produttiva di riferimento, sulla quale dovrà poi intervenire il Gestore Unico con il programma di miglioramento ambientale, che costituisce requisito ambientale obbligatorio ai sensi delle Finalità generali e del paragrafo 4, *punto 1* del Bando (soggetto anche a verifica ex post da parte degli Uffici regionali competenti).
- e) titolo abilitativo edilizio con allegata la relativa documentazione progettuale ai sensi di legge, ovvero (nel caso di soggetto richiedente coincidente con l'Ente territorialmente competente) elaborati costituenti il "progetto definitivo" con relativo atto di approvazione secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006; nel caso in cui il soggetto richiedente intenda fare ricorso alla procedura di cui all'art. 53, comma 2, lettera c) del D. L.vo n. 163/2006, potrà essere allegato il "progetto definitivo" redatto dall'aggiudicatario in via provvisoria della gara di appalto; in ogni caso il progetto definitivo dovrà essere costituito, almeno, dalla seguente documentazione:
 - I. atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto definitivo;*
 - II. relazione tecnica descrittiva dei criteri e delle scelte progettuali, nonché dei materiali prescelti e dell'inserimento dell'opera sul territorio;*
 - III. computo metrico estimativo;*
 - IV. sovrapposizione su estratto di mappa catastale delle opere da realizzare;*
 - V. elaborati grafici, tra cui, in particolare, planimetria generale dell'area oggetto di intervento e delle opere di cui si richiede l'ammissione a contributo (da allegare su supporto cartaceo e in formato digitale su supporto CD-rom o DVD senza caricamento sul sistema gestionale on line).*

Tutta la documentazione tecnica sopra elencata dovrà essere timbrata e sottoscritta in originale dall'Ente committente e dal progettista incaricato e dovrà contenere un riferimento chiaro ed univoco al relativo atto di approvazione.
- f) per i soggetti richiedenti diversi dagli Enti locali: idonea documentazione (atto costitutivo, statuto, legge istitutiva ecc.) dalla quale risulti in modo evidente la natura di "organismo pubblico" del soggetto richiedente;
- g) copia dell'atto dell'organo competente del soggetto richiedente, con il quale si formalizza l'impegno finanziario relativo almeno alla quota di cofinanziamento (soltanto se previsto quale parziale fonte di copertura finanziaria dei costi di investimento), secondo le seguenti indicazioni:

- I. **nel caso di Ente locale:** copia dell'atto amministrativo con cui si individua lo specifico capitolo di bilancio contenente le risorse sufficienti a garantire il cofinanziamento previsto dall'istanza di agevolazione (prenotazione specifica);
 - II. **nel caso di altro soggetto:** copia del verbale C.d.A. (o di altro organo pertinente del soggetto proponente) da cui risulti in modo chiaro ed esplicito la deliberazione dell'impegno finanziario corrispondente alla quota di cofinanziamento con riferimento diretto al progetto oggetto dell'istanza ed all'importo dello stesso;
- h) atto costitutivo, statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (soltanto nel caso di soggetti richiedenti aventi forma giuridica di natura privatistica e laddove non già forniti in ottemperanza alle disposizioni di cui alla precedente lettera g);
- i) **(soltanto per operazioni aventi ad oggetto la realizzazione di nuove aree per insediamenti produttivi o l'ampliamento di aree esistenti)** relazione, corredata di parere favorevole dell'Amministrazione provinciale competente, nella quale sia dimostrata:
- l'effettiva esistenza di una domanda insediativa;
 - un tasso di utilizzo delle aree esistenti già destinate ad insediamenti di imprese nel territorio comunale non inferiore all'ottanta per cento (espresso in termini di superficie utile lorda);
 - un tasso di utilizzo delle aree esistenti già destinate ad insediamenti di imprese nei territori dei comuni limitrofi, facenti parte di un'area omogenea sovracomunale, non inferiore al settanta per cento (espresso in termini di superficie utile lorda); l'individuazione di area omogenea deve essere effettuata in coerenza con le previsioni in materia del PTC.

Le domande presentate fuori termine o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta saranno giudicate, in base all'istruttoria effettuata, **"non accoglibili"** e, pertanto, non saranno ammesse alla procedura di valutazione di cui al successivo paragrafo 9.

§8 – OBBLIGHI PER I BENEFICIARI

All'atto della presentazione della domanda di contributo le operazioni devono trovarsi ad un **livello di progettazione "definitiva"**, come definita dall'art. 93, comma 4 del Decreto Legislativo n. 163/2006, e risultare approvate dall'organo competente del Soggetto richiedente; gli interventi, inoltre, devono essere realizzati mediante strumenti urbanistici attuativi regolarmente approvati e divenuti efficaci, come risultante dalla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 7.3, lettera c). Nel caso di soggetto richiedente diverso dall'Ente territorialmente competente, infine, il progetto deve essere corredato del relativo titolo abilitativo edilizio ai sensi di legge.

Qualora il soggetto richiedente appartenga alla categoria degli Enti locali, all'atto della presentazione della domanda di contributo gli interventi devono risultare inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche e nel relativo Elenco annuale, così come previsto dall'articolo 128, comma 10 del Decreto L.vo n. 163/2006.

I soggetti che risulteranno beneficiari delle agevolazioni del presente Bando avranno l'obbligo di adottare un sistema contabile appropriato ed affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata, nonché di garantire la conservazione di tutta la documentazione inerente alla realizzazione dell'intervento agevolato (elaborati tecnici, documentazione amministrativa, documentazione contabile relativa alle spese sostenute), nella forma in originale oppure in copia fotostatica resa conforme all'originale secondo la normativa vigente. Detta archiviazione dovrà essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla e dovrà rimanere a disposizione della Regione Toscana per i cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo e,

comunque, fino al termine del terzo anno successivo alla chiusura del PAR FAS 2007-2013.

I soggetti beneficiari avranno l'obbligo di consentire ai funzionari della Regione, ai soggetti da essa incaricati, ai funzionari degli Organismi Intermedi appositamente individuati ed ai funzionari del Ministero dello Sviluppo economico lo svolgimento di controlli e ispezioni.

Tutti i soggetti ammessi dovranno obbligatoriamente comunicare i dati relativi alla realizzazione dell'intervento, aggiornando le relative schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale, pena la revoca del contributo stesso.

In considerazione di quanto sopra, i soggetti pubblici sono esentati, in base all'art. 1 della L.R. 31/2006, dal presentare la rendicontazione prevista dall'articolo 158 del D. Lgs. n. 267/2000 (presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo).

Nell'attuazione delle procedure di appalto ed esecuzione dei lavori, tutti i soggetti beneficiari dovranno rispettare la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili, pena la revoca del contributo stesso.

I soggetti beneficiari sono, inoltre, tenuti a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti per i fondi FAS dal MISE/DPS.

Nel caso di richiesta del contributo sotto forma di "fondo perduto", le operazioni dovranno essere caratterizzate da un cofinanziamento da parte del soggetto richiedente in misura non inferiore al venti per cento dell'importo dell'investimento complessivo ammissibile alle agevolazioni, pena la non accoglibilità delle stesse. A tal fine per "cofinanziamento da parte del soggetto richiedente" sono da intendersi:

- risorse proprie del bilancio del soggetto proponente;
- risorse derivanti da indebitamento del soggetto proponente sul mercato finanziario;
- risorse di altri soggetti destinate alla realizzazione del progetto;

purché esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico e, comunque, non riconducibili a contributi comunitari, nazionali e regionali.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti al rispetto della normativa nazionale e regionale inerente al Fondo Aree Sottoutilizzate ed alle relative disposizioni di attuazione.

I soggetti beneficiari dovranno obbligatoriamente individuare un "Responsabile dell'operazione", indicandone il nominativo ed i recapiti telefonici e di e-mail.

I soggetti beneficiari dovranno realizzare i progetti ammessi alle agevolazioni nel rispetto di quanto dichiarato nella domanda di contributo e della relativa valutazione istruttoria; nel caso di interventi realizzati per un importo inferiore al 50% del totale dei lavori ammessi alle agevolazioni, ovvero di interventi non ultimati entro il termine previsto dal bando, ma risultanti comunque funzionali al raggiungimento delle finalità del progetto ammesso alle agevolazioni, la Regione Toscana potrà erogare un *contributo ridotto* proporzionalmente sulla scorta delle risultanze di una specifica valutazione istruttoria.

L'istruttoria di ammissibilità delle operazioni afferenti al presente Bando avviene sulla base dei criteri di selezione descritti al successivo paragrafo 9 e si conclude con l'approvazione da parte del Dirigente Responsabile del Bando dell'elenco delle operazioni giudicate ammissibili, del quale viene data comunicazione ai soggetti richiedenti le agevolazioni entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione.

Ai sensi della Deliberazione G.R.T n. 999 del 01/12/08, i soggetti titolari delle operazioni ammesse alle agevolazioni il cui costo complessivo risulti superiore ad euro

1.000.000,00 dovranno obbligatoriamente, a pena di decadenza, trasmettere al Responsabile del Bando le informazioni necessarie per il calcolo delle entrate nette, secondo le indicazioni appositamente fornite dagli uffici regionali competenti, entro trenta giorni dalla data della ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Al riguardo, si precisa che i soggetti beneficiari delle agevolazioni dovranno impegnarsi a reperire le maggiori risorse finanziarie che si rendessero eventualmente necessarie nel caso di riduzione del contributo regionale risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R.T. n. 999 del 01/12/2008 e s.m.i. in tema di "entrate nette".

In coerenza con le scadenze di impegno di cui alla Deliberazione CIPE n. 166/2007 ed ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.R.T. n. 712 del 03/08/2009 (Allegato C, punto 1) e dal Documento di dettaglio del PAR FAS 2007-2013 (punto 3.1), di cui alla Deliberazione di G.R.T. n. 1243 del 28/12/2009, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori stessi dovrà avvenire entro duecentosettanta giorni dalla data di adozione del Decreto di approvazione della graduatoria, pena la revoca del contributo concesso.

L'inizio dei lavori (certificato a firma del Direttore dei Lavori) dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dovrà essere trasmessa una copia del verbale di aggiudicazione definitiva dei lavori al Dirigente responsabile del Bando ai fini di una eventuale rideterminazione del contributo spettante.

L'eventuale decadenza dal contributo sarà disposta con apposito provvedimento del Dirigente Responsabile del Bando e comunicata ai soggetti interessati.

I **lavori** dovranno essere **ultimati**, come risultante da apposito certificato di fine lavori a firma del direttore dei lavori, **entro il 30/06/2014**.

Tutta la **documentazione finale di spesa**, dovrà essere presentata alla Regione Toscana **entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori**.

La documentazione finale di spesa è costituita da:

- a) documentazione tecnica, amministrativa e fiscale, secondo la normativa vigente, debitamente quietanzata; sugli originali della documentazione fiscale attestante il sostenimento dei costi di investimento (fatture o documentazione probatoria equivalente) dovrà essere apposto in modo indelebile, a cura del soggetto beneficiario, un timbro di imputazione della spesa recante la dicitura già indicata al precedente paragrafo 5;
- b) collaudo tecnico e amministrativo (se dovuto), approvato dall'Ente competente secondo la normativa vigente;
- c) atto di nomina del Soggetto Gestore Unico dell'area produttiva.

Qualora il soggetto richiedente, successivamente alla ricezione della comunicazione di ammissione del progetto al finanziamento, intenda rinunciare al contributo, deve darne immediata comunicazione alla Regione Toscana; nel caso in cui il rinunciatario abbia già percepito il contributo, o parte di esso, le somme già erogate dovranno essere restituite alla Regione Toscana maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione alla data di restituzione.

I beni realizzati con l'operazione agevolata ai sensi delle presenti disposizioni non dovranno essere alienati, ceduti o distratti dall'uso previsto nell'arco temporale dei cinque anni successivi alla data di ultimazione dei lavori, pena la revoca del contributo stesso.

8.1 – Varianti in corso d'opera ed utilizzo delle somme derivanti da ribasso d'asta

Laddove la domanda definitiva sia accolta e l'operazione giudicata ammissibile alle agevolazioni, le modalità di ammissione di eventuali varianti al progetto definitivo saranno disciplinate dalle disposizioni seguenti.

Nel caso di eventuali varianti sostanziali del progetto o di variazioni nelle modalità di esecuzione degli investimenti ammessi alle agevolazioni del presente Bando, il soggetto beneficiario dovrà richiedere una specifica autorizzazione al Responsabile di Gestione e Controlli e Pagamenti (ARTEA) volta al mantenimento dell'agevolazione concessa.

La variante in corso d'opera è ammissibile nei limiti di cui all'art. 132 del D. Lgs n. 163/2006 (ex artt. 19 comma 1 ter e 25 della Legge n. 109/1994 e s.m.i.).

Qualora la perizia di variante comporti la necessità di una spesa che trovi copertura nell'eventuale ribasso d'asta conseguito in fase di aggiudicazione dell'appalto, l'utilizzo dello stesso potrà essere effettuato dal Soggetto proponente fino ad un importo massimo del cinque per cento dell'ammontare dei lavori (comprensivo dei relativi oneri di sicurezza), così come risultante dal verbale di aggiudicazione definitiva.

La copertura finanziaria dell'eventuale eccedenza rispetto a tale limite rimarrà a totale carico della stazione appaltante.

Ai fini dell'autorizzazione all'effettivo utilizzo del ribasso d'asta l'impiego dello stesso deve essere funzionale alla esclusiva copertura della variante in corso d'opera.

Il soggetto beneficiario dovrà presentare al Responsabile di Gestione e Controlli e Pagamenti (ARTEA) la documentazione comprovante l'avvenuta approvazione della perizia di variante da parte del Soggetto proponente, corredata di un raffronto tra i quadri economici di progetto nelle sue varie fasi (definitivo, esecutivo, di aggiudicazione, di variante). Il Responsabile del Bando si esprime sulla richiesta, confermando la coerenza e congruenza dell'intervento – come modificato per effetto della perizia di variante – con le caratteristiche, gli obiettivi e le finalità del progetto definitivo già oggetto di positiva valutazione istruttoria, nonché con le disposizioni del presente Bando. In coerenza con le disposizioni di cui al punto 3.1 del Documento di dettaglio del PAR FAS 2007-2013 (approvato con la Deliberazione di G.R.T. n. 1243 del 28/12/2009), **l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta nel limite del 5% dell'ammontare dei lavori come risultante dal verbale di aggiudicazione definitiva deve essere richiesta entro il 30/09/2013.**

Le perizie di variante in corso d'opera in diminuzione e comparative sono approvate dal Soggetto proponente e trasmesse al Responsabile di Gestione e Controlli e Pagamenti (ARTEA).

Il Responsabile del Bando si esprime sulla richiesta, confermando la coerenza e congruenza dell'intervento – come modificato per effetto della perizia di variante – con le caratteristiche, gli obiettivi e le finalità del progetto definitivo già oggetto di positiva valutazione istruttoria, nonché con le disposizioni del presente Bando.

Nell'ambito delle valutazioni suddette, il Responsabile del Bando determina anche l'eventuale riduzione del contributo assegnato, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Deliberazione di G.R.T. n. 712 del 03/08/2009 (Allegato C, paragrafo 1), secondo la quale eventuali disponibilità finanziarie sopravvenute in fase di progettazione, valutazione o attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento, ivi compresi gli eventuali "ribassi d'asta" conseguiti in fase di aggiudicazione degli appalti e le economie in fase di attuazione, rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione regionale.

§9 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE E AMMISSIONE DELLE DOMANDE

L'istruttoria di ammissibilità delle operazioni afferenti al presente Bando è coordinata dal Responsabile del Bando e si conclude con l'approvazione da parte del Responsabile del Bando della graduatoria finale, contenente l'elenco delle operazioni giudicate ammissibili e non, della quale viene data comunicazione ai soggetti richiedenti entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione.

In via preliminare sarà valutata l'accogliabilità delle domande sotto il profilo dei requisiti di completezza formale (di cui al precedente paragrafo 7); successivamente l'istruttoria tecnica delle domande sarà effettuata secondo le fasi ed i criteri di seguito descritti.

9.1 – Procedura di valutazione istruttoria delle domande

L'attribuzione dei punteggi e delle priorità avverrà sulla base della presentazione della specifica dichiarazione di cui al **MODULO 3**, nel senso che in nessun caso, a seguito della valutazione istruttoria, potrà essere attribuito al progetto proposto un punteggio superiore a quello richiesto dal soggetto richiedente nella suddetta dichiarazione. L'istruttoria compiuta dagli Uffici regionali potrà, invece, modificare al ribasso il punteggio richiesto, laddove la domanda e la documentazione ad essa allegata non siano giudicate idonee per il riconoscimento del punteggio richiesto.

A parità di punteggio, l'inserimento della singola operazione in graduatoria sarà effettuata privilegiando progressivamente gli interventi che presentino il costo di investimento complessivo ammissibile maggiore.

9.1.1 – Fase 1: verifica dei requisiti di ammissibilità

A. – soggetti beneficiari

I progetti saranno giudicati ammissibili se presentati da:

- comuni, province, comunità montane, Enti pubblici (ivi compresi gli enti riqualificati in senso pubblicistico dalla giurisprudenza ed enti equiparati alla P.A. sul piano funzionale) e loro consorzi;
- università e istituti di ricerca pubblici singoli e associati, anche in forma consortile;
- consorzi e società miste pubblico/private a maggioranza pubblica nei casi consentiti dalla normativa vigente;
- fondazioni a totale composizione pubblica.

Alla data di presentazione della domanda di contributo tutti i soggetti richiedenti devono possedere le caratteristiche di organismo di diritto pubblico ai sensi della vigente disciplina sugli appalti, pena la non accogliabilità della relativa domanda.

B. – Compatibilità e rispondenza dell'intervento alle finalità ed agli obiettivi del Bando Le operazioni saranno giudicate ammissibili se risulteranno in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) rispondenza ad una delle due tipologie di intervento indicate alla sezione "Finalità generali" del Bando;
- b) appartenenza dei relativi costi di investimento alla categoria delle spese ammissibili di cui al precedente paragrafo 3.1 aventi un importo totale di investimento non inferiore ad euro 50.000,00;
- c) presenza di costi di investimento relativi all'applicazione di almeno quattro soluzioni tecniche significative riguardanti criteri di performance ambientali estesi all'intera area produttiva (tra quelli individuati al precedente paragrafo 4, punto 2), il cui importo non sia inferiore al 50% dell'importo complessivo dell'investimento ammissibile.

Costituirà, inoltre, requisito di ammissibilità la presenza di un impegno esplicito da parte del soggetto richiedente alla nomina di un Soggetto Gestore Unico dell'area produttiva oggetto di riqualificazione ambientale, laddove non già esistente o individuato.

La realizzazione di nuove aree o l'ampliamento di aree esistenti per la localizzazione di attività manifatturiere e produttive dovrà, infine, essere accompagnata obbligatoriamente da una relazione, sulla quale deve essere acquisito il parere dell'Amministrazione provinciale, dalla quale risultino verificate:

- l'effettiva esistenza di una domanda insediativa, da dimostrare mediante idonea documentazione da allegare alla domanda di contributo;

- un tasso di utilizzazione delle aree esistenti nel territorio comunale non inferiore all'ottanta per cento in termini di superficie utile lorda già destinata ad insediamenti di imprese;
- un tasso di utilizzazione delle aree esistenti nei territori dei comuni limitrofi facenti parte di un'area omogenea sovracomunale non inferiore al settanta per cento in termini di superficie utile lorda già destinata ad insediamenti di imprese; l'individuazione di area omogenea deve essere effettuata in coerenza con le previsioni in materia del PTC.

C. – Localizzazione

I progetti saranno giudicati ammissibili se localizzati all'interno del territorio regionale.

D. – Cantierabilità dell'operazione

Saranno giudicate ammissibili le operazioni che si trovino ad un livello di progettazione almeno "definitiva", come definita dall'art. 93, comma 3) del Decreto Legislativo n. 163/2006, corredata di relativa approvazione da parte dall'organo competente del Soggetto richiedente, nonché, per i soggetti richiedenti diversi dagli enti territorialmente competenti, le operazioni che dispongano del relativo titolo abilitativo edilizio ai sensi di legge. Qualora il soggetto richiedente appartenga alla categoria degli Enti locali, inoltre, all'atto della presentazione della domanda di contributo gli interventi devono risultare inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche e nel relativo Elenco annuale.

E. – Coerenza Programmatica

I progetti saranno giudicati ammissibili se risulteranno coerenti con il contesto della pianificazione/programmazione pertinente con riferimento ai campi territoriale ed ambientale, così come desumibile dal PIT, dal PTCP, dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. In particolare, gli interventi devono essere realizzati mediante strumenti urbanistici attuativi regolarmente approvati e divenuti efficaci, come risultante dalla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 7.3, lettera b).

Nel caso di operazioni localizzate nel territorio di uno dei comuni classificati montani (di cui all'elenco in allegato A alla L.R. 26 giugno 2008. n. 37 e s.m.i.), infine, i progetti saranno ammissibili se risulteranno coerenti con i piani di sviluppo socio-economico della CCMM (Unione di Comuni laddove presente), come risultante da idoneo parere favorevole espresso dall'Ente competente e fatto pervenire a cura dello stesso alla Regione Toscana entro trenta giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

F. – Cofinanziamento da parte del soggetto richiedente (soltanto nel caso di contributo richiesto in forma di "fondo perduto")

Le operazioni oggetto di richiesta di contributo saranno giudicate ammissibili se oggetto di cofinanziamento da parte del soggetto richiedente in misura non inferiore al venti per cento dell'importo dell'investimento complessivo ammissibile alle agevolazioni. A tal fine per "cofinanziamento da parte del soggetto richiedente" sono da intendersi:

- risorse proprie del bilancio del soggetto proponente;
- risorse derivanti da indebitamento del soggetto proponente sul mercato finanziario;
- risorse di altri soggetti destinate alla realizzazione del progetto esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico e comunque non riconducibili a contributi comunitari, nazionali e regionali.

G. – Dimensione economica minima dell'intervento

Non saranno considerati ammissibili interventi con investimento totale inferiore ad euro 50.000,00.

9.1.2 – Fase 2: verifica dei requisiti di selezione e priorità

A. – Dimensione economica degli interventi

Sono previste quattro fasce dimensionali con attribuzione di un punteggio di priorità alla soglia dimensionale maggiore in termini di costo totale ammissibile del progetto:

oltre 1.000.000 euro	punti 4
da 500.000,01 a 1.000.000 euro	punti 3
da 200.000,01 a 500.000 euro	punti 2
da 50.000 a 200.000 euro	punti 0

B. – Rapporto contributo pubblico e cofinanziamento del soggetto proponente rispetto all'investimento ammissibile.

Premesso che, nel caso di **contributo richiesto sotto forma di "fondo perduto"**, il tasso di cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario è stabilito nella percentuale minima del 20% e che l'apporto di un cofinanziamento pari alla suddetta percentuale minima non determina il riconoscimento di alcun punteggio, sono previste quattro fasce di cofinanziamento con attribuzione di un punteggio crescente al crescere della fascia di cofinanziamento:

contributo richiesto sotto forma di "fondo perduto"							
I Fascia di Cofinanziamento		II Fascia di cofinanziamento		III Fascia di cofinanziamento		IV Fascia di cofinanziamento	
%	Punteggio	%	Punteggio	%	Punteggio	%	Punteggio
20 < cof < 21	1	21 ≤ cof < 30	2	30 ≤ cof < 40	4	cof ≥ 40	5

Ai fini di cui sopra, per cofinanziamento sono da intendersi:

- risorse proprie del bilancio del soggetto proponente;
- risorse derivanti da indebitamento del soggetto proponente sul mercato finanziario;
- risorse di altri soggetti destinate alla realizzazione del progetto;

purché esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico e, comunque, non riconducibili a contributi comunitari, nazionali e regionali.

Nel caso in cui il contributo sia richiesto sotto forma di **finanziamento agevolato (tasso zero)**, sarà attribuito un punteggio variabile a seconda della percentuale di finanziamento richiesto, secondo quanto previsto nella tabella seguente.

contributo richiesto sotto forma di "finanziamento agevolato" (tasso zero)									
I Fascia di finanziamento		II Fascia di finanziamento		III Fascia di finanziamento		IV Fascia di finanziamento		V Fascia di finanziamento	
%	Punteggio	%	Punteggio	%	Punteggio	%	Punteggio	%	Punteggio
Fin = 100	6	100 < fin ≤ 95	7	95 < fin ≤ 90	8	90 < fin ≤ 85	9	fin < 85	10

C. - Sostenibilità Ambientale

Premesso che l'importo delle opere dedicate alle performance ambientali deve corrispondere ad almeno il 50% dell'investimento totale ammissibile, pena la non ammissibilità dell'operazione a contributo, è prevista l'attribuzione di un punteggio crescente al crescere del valore del rapporto "importo degli investimenti relativi alle performance ambientali/importo dell'investimento complessivo ammissibile", secondo quanto evidenziato nella tabella seguente.

Nel caso in cui il valore economico degli interventi relativi a performance ambientali sia superiore all'80% rispetto all'investimento complessivo ammissibile	punti 7
Nel caso in cui il valore economico degli interventi relativi a performance ambientali sia superiore al 70% ma non all'80% rispetto all'investimento complessivo ammissibile	punti 5
Nel caso in cui il valore economico degli interventi relativi a performance ambientali sia superiore al 60% ma non al 70% rispetto all'investimento complessivo ammissibile	punti 3
Nel caso in cui il valore economico degli interventi relativi a performance ambientali sia pari o superiore al 55% ma non al 60% rispetto all'investimento complessivo ammissibile	punti 2
Nel caso in cui il valore economico degli interventi relativi a performance ambientali sia pari o superiore al 50% ma inferiore al 55% rispetto all'investimento complessivo ammissibile	punti 1

Nel caso in cui il soggetto richiedente si impegni a realizzare l'operazione mediante il ricorso ad almeno due soluzioni tecniche previste nell'ambito dei "criteri aggiuntivi" o similari di cui al paragrafo 4.2. *punto 2.5* del Bando, è prevista l'attribuzione di un ulteriore punteggio di selezione.

Presenza nel Regolamento urbanistico/edilizio di riferimento di prescrizioni riferibili ad almeno due soluzioni tecniche tra quelle previste tra i "criteri aggiuntivi" di cui al paragrafo 4 del Bando	punti 2
---	---------

D. - Ottimizzazione di iniziative progettuali

Completamento e riqualificazione di aree esistenti	punti 8
Ampliamento di aree esistenti	punti 4
Realizzazione di nuove aree	punti 1

E. - Cantierabilità

Interventi conclusi (certificato di ultimazione lavori a firma direttore lavori)	punti 2
Interventi con lavori aggiudicati in via definitiva e/o iniziati (certificato di inizio lavori a firma direttore lavori)	punti 1

F. - Soggetto Attuatore

Comuni, Province, Comunità Montane	punti 3
Altri soggetti	Punti 1

G. – Coerenza Programmatica provinciale

È prevista l'attribuzione di un punteggio di priorità per quegli interventi che risulteranno inseriti nei PASL di cui alla Delibera G.R. n° 149 del 26/02/2006 e successive modifiche Del. G.R. n° 814 del 20/11/2007, e nel PTC	punti 2
--	---------

H. – Localizzazione in aree a maggiore densità produttiva o di rilevanza provinciale

Interventi che ricadono nei territori identificati come Distretti Industriali (D.C.R.T. n° 69 del 21/02/2000)	punti 1
---	---------

Interventi che ricadono nei territori identificati come sistemi produttivi locali (SPL)	punti 1
---	---------

Interventi che ricadono in aree di valenza sovracomunale riconosciute dall'Amministrazione provinciale competente oppure aree che dichiarano di voler ottenere la denominazione APEA anche aderendo alla previsione dell'art. 24 "Fase transitoria", Regolamento n. 74 del 2 dicembre 2009	punti 1
--	---------

Interventi che ricadono in aree destinate ad insediamenti produttivi assoggettate a bonifica, sia nell'ambito dei siti di interesse nazionale (art.252 <i>bis</i> del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale") che di interesse regionale, che abbiano concluso tale processo	punti 1
--	---------

1. - Pari Opportunità

È prevista l'attribuzione di uno specifico punteggio per gli interventi caratterizzati da un impatto positivo, riferito alla creazione di nuova occupazione femminile.

Interventi che prevedono la creazione di occupazione femminile in fase di cantiere e/o di esercizio	punti 1
---	---------

Obiettivo specifico	Indicatore di impatto	Unità di misura (Unità lavorative Annue)	Valore previsto indicatore
Creazione di occupazione femminile in fase di cantiere	Numero di soggetti occupati	U.L.A.	
Creazione di occupazione femminile in fase di esercizio	Numero di soggetti occupati	U.L.A.	

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra, i soggetti occupati possono trovarsi in una delle seguenti tipologie contrattuali:

- tempo indeterminato
- tempo determinato
- tempo parziale
- stagionale
- soci di cooperative iscritti a libro paga
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- apprendistato
- contratto di formazione e lavoro
- contratto di inserimento
- lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a progetto di cui al D.lgs. 276 del 10/09/2003.

Devono, inoltre, prestare la propria attività lavorativa presso un'unità locale/articolazione amministrativa (da intendere come sede in cui si esplica l'attività di lavoro) ubicata all'interno della Regione Toscana.

Ai fini del computo delle U.L.A. (Unità Lavorative Annue, così come definite dal Decreto Ministeriale del 18/04/2005, pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005) corrispondenti ai soggetti occupati in base a forme contrattuali diverse dal contratto di lavoro dipendente, si considera pari ad una unità il soggetto per il quale il numero delle ore lavorate su base annua sia pari o superiore a 1540; nel caso in cui il numero delle ore lavorate sia inferiore, il soggetto è computato come frazione di U.L.A. in base al rapporto tra ore effettivamente lavorate e 1540. Il rapporto sarà calcolato con arrotondamento al primo decimale per eccesso.

Ai fini del calcolo suddetto, il numero delle ore lavorate viene desunto dal relativo contratto di lavoro, ovvero, in mancanza, sulla base di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa e sottoscritta dal soggetto occupato ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente il riferimento al contratto ed al numero di ore effettivamente lavorate in esecuzione del contratto medesimo per il periodo di riferimento.

L'attribuzione dei punteggi avverrà sulla base di documentazione comprovante quanto dichiarato. In nessun caso, a seguito della valutazione istruttoria, potrà essere attribuito al progetto proposto un punteggio superiore a quello richiesto dal soggetto proponente nella specifica sezione della domanda di agevolazione.

A parità di punteggio i progetti saranno inseriti in graduatoria privilegiando in ordine progressivo gli interventi che presentano l'investimento complessivo ammissibile maggiore.

Nel caso di interventi comportanti un investimento ammissibile di importo superiore ad € 3.000.000,00, i progetti dovranno essere articolati in più lotti funzionali. Laddove l'investimento ammissibile relativo al singolo lotto sia superiore, il contributo erogabile sarà comunque calcolato sull'importo massimo di € 3.000.000,00, riducendo opportunamente pro-quota la percentuale di contributo relativa alle singole voci di spesa ammissibili. I lotti successivi al primo saranno collocati in coda alla graduatoria con lo stesso punteggio raggiunto dal primo lotto funzionale.

Il Dirigente responsabile del Bando determinerà l'assegnazione dei contributi mediante apposito decreto fino alla concorrenza delle somme disponibili. Eventuali disponibilità finanziarie sopravvenute, saranno assegnate con le stesse modalità sopra indicate.

§10 – REVOCA E RINUNCIA AL CONTRIBUTO

Laddove la domanda definitiva sia accolta e l'operazione giudicata ammissibile alle agevolazioni, la Regione Toscana potrà provvedere alla revoca dell'intero contributo concesso nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato rispetto dei tempi di attuazione e degli adempimenti previsti dal presente Bando;
- b) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- c) nel caso di mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti per i fondi FAS dal MISE/DPS.
- d) in caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
- e) nei casi in cui, dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti, emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti (ivi compreso il termine per la presentazione della documentazione finale di spesa), rispetto a quanto dichiarato nel **MODULO 1**, e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
- f) in caso di mancata presentazione delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, secondo quanto stabilito dall'Organismo Responsabile della Programmazione e dell'Attuazione del PAR FAS;
- g) nel caso in cui i beni realizzati con l'operazione agevolata siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo del contributo;

In caso di revoca del contributo, conseguente a rinuncia dell'assegnatario o formulata dalla Giunta Regione Toscana per inadempienza agli obblighi da parte del beneficiario, la Regione Toscana può disporre l'ulteriore assegnazione dello stesso ai progetti immediatamente successivi nella graduatoria fino alla concorrenza delle somme recuperate.

10.1 – Procedimento di revoca

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento del contributo già eventualmente erogato.

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione Toscana – in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 – comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni o scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

La presentazione degli scritti e della documentazione di cui sopra deve avvenire mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Qualora necessario, gli uffici regionali competenti possono richiedere ulteriore documentazione.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione, del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati. Qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e l'eventuale recupero.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti e degli eventuali interessi determinati ai sensi di Legge.

10.2 – Penalità in caso di revoca del contributo

Nel caso in cui le agevolazioni concesse a valere sul presente Bando siano oggetto successivo di revoca in conseguenza di inadempienze da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal Bando stesso, il soggetto beneficiario sarà escluso per tre anni dall'accesso a contributi aventi la stessa finalità erogati dall'Amministrazione regionale. La suddetta esclusione avrà efficacia nei confronti di tutti i bandi successivi la cui data di pubblicazione ricada entro tre anni dalla data di adozione del provvedimento di revoca, indipendentemente dalla data di scadenza per la presentazione delle relative istanze di agevolazione.

§11 – RECUPERO DEL CONTRIBUTO

La Regione Toscana potrà dare luogo al recupero di somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi determinati ai sensi di legge, nei seguenti casi:

- a) nel caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità della documentazione prodotta e/o la mancanza di requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
- b) nei casi di revoca del contributo, conseguente a rinuncia dell'assegnatario o formulata dalla Regione Toscana per inadempienza agli obblighi da parte del beneficiario, a fronte di erogazioni già avvenute.

11.1 – Procedimento di recupero

La Regione Toscana, ai sensi del Regolamento di attuazione della LR 36/2001, con provvedimento motivato attiva il procedimento di revoca dei contributi, a seguito del quale gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana, tramite gli uffici preposti, provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, eventualmente maggiorati degli interessi determinati ai sensi di legge.

§12 – INFORMAZIONI SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO (L. 241/1990)

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la struttura amministrativa responsabile del presente Bando è il "Settore infrastrutture e servizi alle imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione Toscana.

Il responsabile del procedimento per l'ammissibilità dei progetti al finanziamento è il Dirigente Arch. Andrea ZEI, Via di Novoli n. 26, Firenze - Palazzo B.

L'avvio del procedimento decorre dal giorno successivo ai termini di presentazione delle domande di contributo di cui al precedente paragrafo 7.

La durata prevista per l'iter amministrativo è di **90 giorni** per l'istruttoria finalizzata alla predisposizione della graduatoria e di **30 giorni** per l'adozione degli atti di ammissione alla graduatoria dei progetti.

La graduatoria regionale sarà approvata dal Dirigente responsabile del Bando sulla base delle istruttorie svolte dagli uffici competenti e dei pareri espressi da Province, GAL e Comunità Montane.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b) e dell'art. 8 della legge n. 241/1990, nel caso di carenze documentali riscontrate in fase di istruttoria delle domande, il Responsabile del Bando potrà richiedere per iscritto, interrompendo i termini stabiliti, le opportune integrazioni ai soggetti proponenti, i quali avranno 20 giorni di tempo per la presentazione di quanto richiesto, pena la decadenza dell'istanza.

Per ogni ulteriore fase gestionale la durata è di **90 giorni** complessivi per l'istruttoria e le relative determinazioni da parte del Responsabile incaricato del procedimento fatte salve eventuali interruzioni dei termini così come disciplinato al comma precedente.

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i ed agli artt. 45 e ss. della L.R. n. 9/1995 e s.m.i viene esercitato, mediante richiesta scritta motivata e previa intesa telefonica, nei confronti della Regione Toscana, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Informazioni sui contenuti del Bando o sulle modalità di compilazione della domanda possono essere acquisite, su specifica richiesta, ai seguenti indirizzi e-mail:

- supportofiprourb@sviluppo.toscana.it, per le eventuali problematiche di natura informatica incontrate nella compilazione della domanda on-line;
- assistenzaiprourb@sviluppo.toscana.it, per eventuali problematiche inerenti ai contenuti della scheda progettuale on-line.

§13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. N. 196/2003)

I dati dei quali la Regione Toscana ed il Responsabile di Gestione e Controlli e Pagamenti (ARTEA) entreranno in possesso a seguito della presente procedura saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dalla presente procedura e dall'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; tali dati potranno, inoltre, essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i;
- la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione (secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente) e sul sito internet dell'Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento è la Regione Toscana, nella persona del Dirigente Responsabile del Bando Arch. Andrea Zei, Via di Novoli, 26 - Firenze - Palazzo B, e-mail andrea.zei@regione.toscana.it; in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003;
- il Responsabile esterno del trattamento, nominato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/03 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con D.G.R.T. n. 167/2007, è Sviluppo Toscana S.p.A., società *in house* alla Regione Toscana cui i dati saranno conferiti ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria;
- gli incaricati del trattamento dei dati sono gli appartenenti alle strutture organizzative facenti capo al Responsabile del Bando, al Responsabile di Gestione e Controlli e Pagamenti (ARTEA) ed al Responsabile esterno del trattamento (Sviluppo Toscana S.p.A.).

§14 – NORME DI RIFERIMENTO

Le operazioni finanziate dal PAR FAS sono attuate nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, esegnatamente delle pertinenti regole del Trattato CE, delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, della Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti non disciplinati o soltanto parzialmente disciplinati dalle direttive "appalti pubblici" C(2006)3158 del 24.07.2006, di ogni altra normativa comunitaria applicabile, nonché della relativa normativa di recepimento nazionale e regionale.

La normativa di riferimento per l'attuazione del presente Bando è di seguito elencata:

- Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 n. 1080 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) del Consiglio dell'11 luglio 2006 n. 1083 (art. 37 paragrafo 4), recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Decisione della Commissione dell'1 agosto 2007 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Toscana in Italia;
- Regolamento (CE) della Commissione dell'8 dicembre 2006 n. 1828 in materia di informazione e pubblicità;
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01;
- Deliberazione CIPE n. 166/2007 del 21 dicembre 2007 recante "attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate";
- Deliberazione CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009 recante "Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007;
- Deliberazione CIPE n. 11/2009 del 6 marzo 2009 recante "Presenza d'atto dei programmi attuativi FAS di interesse strategico delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e della

provincia autonoma di Bolzano (punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e successive modificazioni)”;

- Quadro Strategico Nazionale per la Politica regionale di sviluppo 2007-2013 del 13 giugno 2007;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, recante "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"
- Legge regionale Toscana 11 febbraio 1999, n. 49 recante "Norme in materia di programmazione regionale";
- Legge regionale Toscana 20 marzo 2000, n. 35, recante "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive" e relativo PRSE 2007-2010 (deliberazione n. 66 C.R. del 10/07/2007);
- Legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 recante "Norme per il governo del territorio";
- Legge regionale Toscana 23 luglio 2009, n. 40 recante "Legge di semplificazione e riordino normativo 2009";
- Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 66 del 10 luglio 2007 recante "Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2007-2010";
- Decisione della Giunta Regionale Toscana n. 20 del 10 gennaio 2005 recante "La Regione Toscana e la sfida dell'efficienza. Processi di sviluppo sostenibile nelle procedure regionali. Determinazioni";
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1058 del 1 ottobre 2001 recante "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 322 del 10 febbraio 2005 recante "Approvazione delle istruzioni tecniche denominate "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana" ai sensi dell'art. 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed in attuazione dell'azione B.13 del P.R.A.A. 2004-2006";
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 698 del 8 ottobre 2007, che, recependo la decisione della Commissione Europea n. C(2007) 3785 dell'1 agosto 2007, adotta il programma operativo regionale "Competitività regionale e occupazione" FESR 2007-2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 648 del 27 luglio 2009 che approva il DAR - Documento di Attuazione Regionale - del POR CReO/FESR 2007-2013 - versione n. 9, e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 149 del 26 febbraio 2007, relativa alla approvazione dei Patti per lo sviluppo locale (PASL) ai fini della sottoscrizione con le amministrazioni interessate;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 167 del 12 marzo 2007, relativa all'approvazione della "Direttiva per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 196/2003 recante *Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 435 del 19 giugno 2007 che modifica la deliberazione G.R. n. 149 del 26/02/07;

- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 814 del 20 novembre 2007, relativa alle Linee d'indirizzo per l'aggiornamento e l'attuazione dei Patti per lo sviluppo locale (Pasl);
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 144 del 25 febbraio 2008 recante "Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 e delibera CIPE 21/12/2007: approvazione del "Documento di sintesi ricognitivo e riassuntivo del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006/2010 idoneo a declinare la strategia di politica regionale di coesione unitaria 2007/2013 (con valenza di Documento Unico di Programmazione - DUP)" e del "Piano di Valutazione della Programmazione unitaria della Regione Toscana 2007/2013";
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 409 del 3 giugno 2008, relativa al primo aggiornamento dei Patti per lo sviluppo locale (Pasl) ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 814/2007 e ad integrazioni delle linee di indirizzo per la seconda finestra di aggiornamento con scadenza 31/07/08;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 529 del 7 luglio 2008 relativa all'approvazione del programma attuativo regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007/2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 570 del 28 luglio 2008, relativa alla proroga della seconda finestra di aggiornamento dei Patti per lo sviluppo locale (PASL) dal 31 luglio al 30 settembre 2008 per l'inserimento nei PASL dei progetti PIUSS di cui all'Asse V del POR CREO/FESR 2007-2013.
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 770 del 6 ottobre 2008, relativa agli orientamenti per il finanziamento dei progetti generatori di entrate (PGE) in applicazione dell'articolo 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 999 del 1 dicembre 2008, relativa agli orientamenti per il finanziamento dei Progetti generatori di entrate finanziati con il PRSE 2007/2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1092 del 22 dicembre 2008, relativa al secondo aggiornamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 814/2007;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 20 del 22 gennaio 2009, che modifica la Deliberazione n. 770 del 06/10/2008 relativa agli orientamenti per il finanziamento dei progetti generatori di entrate;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 148 del 6 marzo 2009 recante "Patti per lo sviluppo Locale (PASL) - Testo Coordinato delle Delibere della Giunta Regionale n. 149/2007, n. 409/2008 e n. 1092/2008";
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 593 del 13 luglio 2009 relativa alla presa d'atto dell'approvazione dei criteri di selezione delle operazioni da parte del Comitato di Sorveglianza PAR FAS;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 712 del 3 agosto 2009 relativa all'approvazione del piano finanziario e degli indirizzi per la gestione del Programma Attuativo FAS;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 862 del 5 ottobre 2009 relativa agli indirizzi per il cofinanziamento dei PIUSS;
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 924 del 19 ottobre 2009 recante "P.R.S.E 2007-2010. Linee di intervento 1.5 e 3.3 "infrastrutture per lo sviluppo economico". Approvazione linee di indirizzo e priorità per la costituzione di un "Fondo per le infrastrutture produttive" e relativo disciplinare";
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1113 del 30 novembre 2009 recante "Delibera per l'attuazione dell'articolo 13 della l.r. 40/2009, in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale";
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1243 del 28 dicembre 2009 recante "Approvazione del Documento di Dettaglio del PAR FAS (Fondo Aree sottoutilizzate) 2007-2013";

- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1245 del 28 dicembre 2009 recante "Approvazione del documento *Criteri per la definizione delle prestazioni ambientali delle Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)* ai sensi dell'art. 132 del D.P.G.R. 2 dicembre 2009, n. 74/R, Regolamento in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)";
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 178 del 23 febbraio 2010 recante "Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013: approvazione a seguito della conclusione della negoziazione con il MISE";
- Decisione della Giunta Regionale Toscana n. 20 del 10 gennaio 2005 recante "La Regione Toscana e la sfida dell'eco-efficienza. Processi di sviluppo sostenibile nelle procedure regionali. Determinazioni";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 74/R del 2 dicembre 2009 recante "Regolamento in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87".

§15 – RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA

Eventuali prescrizioni della Commissione Europea o del Ministero dello Sviluppo Economico che vadano a modificare le previsioni contenute nelle presenti istruzioni entro il termine per l'invio delle istanze di contributo di cui al paragrafo 6 del presente Bando, saranno recepite dalla Giunta Regionale e/o dal Dirigente responsabile del presente Bando attraverso apposito atto di modifica ed avranno efficacia retroattiva sin dal momento della pubblicazione del Bando stesso.

§16 – MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio del PAR-FAS della Regione Toscana è impostato in coerenza con il nuovo impianto della programmazione unitaria 2007-2013 (QSN e delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007), basato sull'integrazione dei vari sistemi nell'ambito del nuovo Sistema nazionale di monitoraggio unitario 2007-2013. Il monitoraggio degli interventi del PAR-FAS è effettuato - per quanto possibile - sulla base di principi di coordinamento e integrazione con i sistemi di monitoraggio degli altri strumenti della politica regionale afferenti al QSN e con gli ulteriori sistemi di monitoraggio gestiti o coordinati dalla Regione Toscana.

È fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, secondo le specifiche disposizioni impartite dall'Organismo Responsabile della Programmazione e dell'Attuazione del PAR FAS. Al beneficiario finale è, altresì, richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati ed informazioni, qualora il Responsabile di Gestione (ARTEA) e/o i suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

§17 – ISPEZIONI E CONTROLLI

Laddove la domanda definitiva sia accolta e l'operazione giudicata ammissibile alle agevolazioni, la Regione Toscana si riserva di effettuare ispezioni documentali presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari stessi. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controlli e verifiche da parte dell'Amministrazione competente a ricevere le istanze secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000, come recepite dalla Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 1058/2001 (B.U.R.T. n. 43 del 24/10/2001 - Supplemento n. 179).

È disposta la revoca del contributo qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR n. 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

L'Organismo Responsabile della Programmazione e dell'Attuazione del PAR FAS assicura il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal PAR FAS. Tali obblighi riguardano, tra l'altro, le responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico, da soddisfare in coerenza con le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006.

REGIONE TOSCANA

PRSE 2007 – 2010

Linea di intervento 3.3 “infrastrutture per i settori produttivi”

PAR FAS 2007 – 2013

P.I.R. 1.3 - Linea di azione 1 “infrastrutture per i settori produttivi”

Fondo per le infrastrutture produttive

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(artt. 38, 47 e 76 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

(possessione dei requisiti di PMI come definiti dal Decreto Min. Attività Produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa avente sede legale in Via n. CAP Provincia CF P. IVA recapito telefonico fax e-mail

D I C H I A R A

che l'impresa sopra identificata risulta di dimensione:

micro piccola m

ai sensi del Decreto Ministero Attività Produttive 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12.10.2005), come desumibile dai dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (*barrare le caselle che interessano*):

- Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
- Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
- Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
- Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata
- Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1
- Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2
- Scheda 5A Scheda di collegamento

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445/2000, la presente dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (..... n. rilasciato il da)

....., li

Timbro e Firma

.....

ALLEGATO A – Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:.....

N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente
	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5
	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento ⁽¹⁾:

Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

- D.** micro impresa
- E.** piccola impresa
- F.** media impresa
- G.** grande impresa

....., lì

.....
(timbro e firma)

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

ALLEGATO A – Scheda 2
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento ⁽¹⁾ :			
	Occupati (ULA)	Fatturato ^(*)	Totale di bilancio ^(*)
1. Dati ⁽²⁾ dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 della Scheda 4]			
2. Dati ⁽²⁾ di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati ⁽²⁾ di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella A della Scheda 5]			
Totale			

(*) In migliaia di euro

I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 1)

....., lì

.....
(timbro e firma)

⁽¹⁾ I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁽²⁾ I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

ALLEGATO A – Scheda 3
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati ⁽¹⁾], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

....., lì

.....
(timbro e firma)

⁽¹⁾ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

ALLEGATO A – Scheda 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento ⁽¹⁾ :			
	Occupati (ULA)	Fatturato ^(*)	Totale di bilancio ^(*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione⁽²⁾ detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:%

Indicare anche la percentuale di partecipazione ⁽²⁾ detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):%.

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale ⁽³⁾ devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale: . . .%	Occupati (ULA)	Fatturato ^(*)	Totale di bilancio ^(*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.

....., lì

.....
(timbro e firma)

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁽²⁾ Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

⁽³⁾ Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

ALLEGATO A – Scheda 4
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 1

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE È INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

....., lì

.....
(timbro e firma)

ALLEGATO A – Scheda 5
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 2

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

....., li

.....
(timbro e firma)

**ALLEGATO A – Scheda 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO**

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

Periodo di riferimento ⁽¹⁾ :			
	Occupati (ULA)	Fatturato ^(*)	Totale di bilancio ^(*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati ⁽²⁾. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁽²⁾ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.